SENATO DELLA REPUBBLICA

----- VI LEGISLATURA -----

189^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI, indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI	fitto dei fondi rustici » (885) (Approvato dalla Camera dei deputati):
CONVALIDA DI ELEZIONI A SENATORE 9335	BALBO
DISEGNI DI LEGGE	* DEL PACE
Annunzio di presentazione 9335	Nencioni
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	PINTO
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede	Rossi Doria
referente	Amunzio
Seguito della discussione: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, numero 11, concernente la disciplina dell'af-	N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

10 Ottobre 1973

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

POERIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Farabegoli per giorni 3 e Treu per giorni 3.

Convalida di elezioni a senatore

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 10 ottobre 1973, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Veneto: Adelio Albarello, Giuseppe Bettiol, Giuseppe Caron, Luigi Carraro, Onorio Cengarle, Ivone Chinello, Arnaldo Colleselli, Maria Pia Dal Canton, Luciano Dal Falco, Fernando De Marzi, Walter Garavelli, Eugenio Gatto, Guido Gonella, Giovanni Lanfrè, Paolo Mariano Licini, Dino Limoni, Cesare Marangoni, Antonio Mazzarolli, Giorgio Oliva, Augusto Premoli, Giuseppe Samonà, Augusto Talamona, Renato Treu.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Murmura. — « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (860-D) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati e nuovamente modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputato Marzotto Caotorta. — « Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (1283);

«Stanziamento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona » (1284).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

Salerno e Leggieri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 477, recante norme sulla assunzione in ruolo del personale insegnante e non insegnante degli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali » (1285).

10 Ottobre 1973

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia » (1276), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per l'attuazione dell'articolo 16quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato » (1281), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Assegno perequativo al personale militare e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e adeguamento della indennità di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza » (1282), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

PRESIDENTE. Per l'affinità della materia trattata ed in conseguenza della testè annunciata assegnazione del disegno di legge n. 1276, il disegno di legge: Bonaldi e Bergamasco. — « Miglioramento del trattamento di invalidità e di riversibilità per gli

appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di pubblica sicurezza e per i funzionari di pubblica sicurezza, nonchè per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in caso di invalidità permanente e morte per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica » (83), già in sede referente presso le Commissioni permanenti riunite 1^a e 4^a, è assegnato, in sede deliberante, alla 1^a Commissione permanente con i pareri della 4^a e della 5^a Commissione.

Per lo stesso motivo ed in conseguenza dell'assegnazione dei disegni di legge numeri 1281 e 1282, il disegno di legge: MAROTTA ed altri. — « Modifiche del trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1154), già in sede referente presso le Commissioni permanenti riunite 1ª e 4ª, è assegnato, in sede deliberante, alla 4ª Commissione permanente con i pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: deputato Simonacci. — « Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali » (986), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 9^a Commissione permanente (Agricoltura), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: SPAGNOLLI ed altri. — « Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi » (321), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (885) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

P E P E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito sull'agricoltura involge, oltre che problemi sociali, economici e legislativi, tutto intero il complesso della politica agricola italiana. Molti sono gli errori che sono stati compiuti, a volte per leggerezza politica e a volte per demagogia, in quest'ultimo dopoguerra ai danni della agricoltura, sino a spingerla — è il caso di dirlo senza tema di smentita — in una crisi spaventosa che affonda le sue radici nella situazione politica generale.

Gli appelli sempre più pressanti e reiterati, partiti dalle varie organizzazioni degli agricoltori, sono sempre caduti nel vuoto. E così l'agricoltura italiana, che in passato ha dato prestigio alla nazione, oggi ogni giorno di più viene sacrificata sull'altare dell'industria, dimenticando in tal modo che l'agricoltura potrebbe costituire, se venisse seguìta e sorretta, una delle vere e prime pietre miliari dell'intera economia nazionale. Invece la partecipazione del settore dell'agricoltura alla formazione del reddito va sempre più decrescendo in rapporto a quella del settore industriale.

Recenti studi della FAO denunziano che in Italia sussiste una tendenza progressiva verso una insufficienza delle produzioni agricolo-alimentari, anche in dipendenza della evoluzione democratica del nostro paese; e tale situazione, già tanto grave, tende sempre più ad aggravarsi, per cui saremo costretti ad intensificare le importazioni, ob-

torto collo, con un crescente aumento del nostro deficit. Di fronte ad un aumento dell'1,9 per cento della esportazione, vi è stato nientemeno un incremento delle importazioni nella misura del 25 per cento. Sono cifre, queste, che dovrebbero seriamente preoccupare un po' tutti noi. Invece, come pare, tutto rimane stabilizzato e tale pauroso deficit è da addebitarsi esclusivamente al fallimento della politica agricola fatta dai governi succedutisi in questi ultimi decenni.

Lo Stato avrebbe dovuto spiegare un vero e proprio intervento programmato in campo agricolo e non creare leggi disorganiche sotto spinte clientelari e ancor peggio demagogiche. Il vice presidente della Confindustria ha opportunamente detto che è d'uopo « realizzare — con razionale sviluppo della produzione agricola nazionale un certo grado di autosufficienza negli approvvigionamenti alimentari; non autarchia, ma neppure esagerare nella impostazione del problema e ritenere cioè che qualunque carenza della produzione interna possa essere sempre ed in ogni caso superata dall'afflusso delle disponibilità estere ». L'agricoltura. di ben capitale importanza per l'economia del Mezzogiorno e in generale per l'intero paese, è oggi purtroppo ben poco remunerativa. Tutto oggi si chiede e talvolta anche ingiustamente all'agricoltura, ma nulla ad essa si dà. La tenace e santa lotta che il contadino sostiene per rendere sempre più feconda la nostra arsa terra andrebbe premiata e non punita; la coltura del grano dovrebbe essere incentivata, intensificata e resa più rigogliosa con l'impiego di sementi veramente selezionate e con lavori appropriati, se si vuole veramente uscire dalle strettoie delle importazioni e superare così l'attuale crisi agricola. La politica agraria perseguita dai Governi ha creato lo spopolamento delle campagne e dei paesi, e per giunta tale esodo massiccio dalle campagne si è verificato anche laddove, come nella Daunia, si volle mettere in esecuzione quella legge-stralcio di riforma fondiaria che. irta di errori e di orrori, dimostrò subito di essere fallita in pieno.

Il problema dell'agricoltura, signori, non è un problema settoriale, ma un problema

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

nazionale. La legge sulla affittanza agraria, che qui siamo chiamati ad esaminare, è un altro duro, rilevante e decisivo colpo che la Democrazia cristiana, sotto la spinta delle sinistre, dà alla nostra agricoltura già tanto martoriata. La legge del senatore democristiano De Marzi e del senatore comunista Cipolla, enfaticamente annunziata come il toccasana per l'agricoltura italiana, appena varata subì aspre e dure critiche da parte degli stessi partiti che l'avevano approvata, e subì tali critiche specie per la regolamentazione dei canoni d'affitto e specie per il mancato rispetto dei principi di equità che una legge deve pure osservare in ogni caso.

La Democrazia cristiana, resasi conto della impopolarità di tale legge, nelle ultime elezioni politiche per accattivarsi l'elettorato su tutte le piazze d'Italia assicurava che in Parlamento si sarebbe battuta per la abrogazione di quella legge, che porta la data dell'11 febbraio 1971. Invece, niente di tutto questo. Come al solito il partito di maggioranza relativa ha finto di dimenticare gli impegni assunti con l'elettorato e porta al nostro esame un disegno di legge — d'intesa con gli altri partiti di centro-sinistra che sostanzialmente non modifica le norme già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Infatti, a base di tale disegno di legge, è rimasto pur sempre fermo, in tutta la sua concezione, il principio statuito dalle norme dichiarate incostituzionali.

È così rimasto fermo il criterio del reddito dominicale, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 977, ed è stato mantenuto inalterato il sistema, anche se sono stati elevati in Commissione i coefficienti di determinazione dei canoni di affitto. E così è stato elevato tale coefficiente da un minimo di 12 volte e da un massimo di 45 volte il reddito catastale ad un minimo di 24 volte e ad un massimo di 55 volte il reddito catastale stesso.

Si è, inoltre, mantenuto fermo il carattere punitivo del provvedimento nei confronti dei proprietari dei fondi e perciò sicuramente la legge che sarà emanata andrà all'esame della Corte costituzionale, la quale non potrà non dichiarare illegittima la legge stessa, che conserva tutti gli aspetti incostituzionali della legge del 1971 e lede il diritto di proprietà che è garantito dalla Carta costituzionale. La legge, così com'è proposta, è pericolosa anche per gli stessi aspiranti fittuari, i quali vedono sempre più diminuire ogni possibilità di stipulare contratti di fitto di fondi rustici per il diniego motivato dei proprietari, che sono coscienti di perdere con l'affittanza, così com'è disciplinata dalle leggi in vigore ed in particolar modo dalla legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, la proprietà dei loro beni rustici.

Con la legge testè citata il proprietario è stato posto nella condizione di non ricavare dalla terra talvolta neppure il reddito sufficiente per far fronte agli oneri fiscali e, priva com'è di qualsiasi valutazione soggettiva in ordine alla figura dell'affittuario, tale legge viene a dare benefici non solo al coltivatore diretto ed al contadino, ma anche al grande latifondista e persino all'industriale dell'affittanza (si è creato così in Italia, per la legge del 1971, un nuovo termine tecnico). E tante volte, per giunta, questi ultimi si avvantaggiano ai danni dei piccoli proprietari, dei pensionati, degli emigranti e di tutti coloro che per costituirsi un reddito hanno investito con enormi sacrifici i propri risparmi nell'acquisto della terra, che specie nel Mezzogiorno viene vista come il cosiddetto bene-rifugio.

Tutta la legge De Marzi-Cipolla è contraria ai principi di equità e di giustizia ed è anche contraria ai principi costituzionali, così come iniqua ed eversiva è da considerarsi la legge sottoposta oggi al nostro esame. I proprietari e gli stessi affittuari della terra implorano — e non da oggi — che il Parlamento studi e metta in attuazione un piano razionale, organico ed aderente alla realtà.

Le vicende economiche, finanziarie e monetarie, che l'Italia ha vissuto — specie in quest'ultimo periodo — e che purtroppo sta vivendo tuttora, impongono un preciso aggiornamento della nostra politica agricola con la conquista di una posizione di equilibrio del settore dell'agricoltura rispetto a tutti gli altri settori produttivi, con il conferimento all'agricoltura di un ruolo primario per lo sviluppo dell'economia del pae-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 OTTOBRE 1973

se ed infine mercè l'effettiva equiparazione previdenziale degli addetti all'agricoltura con quella goduta da sempre dagli addetti ai vari altri settori, da quello dell'industria a quello del commercio.

Occorre creare per la ripresa dell'agricoltura strumenti capaci, però non in chiave politica o peggio ancora in chiave clientelare, ma in chiave eminentemente ed esclusivamente tecnica. I tempi non lasciano più spazio per manovre di corridoi e di partiti.

Con la lealtà, che è il colore della bandiera del Movimento sociale-destra nazionale, il mio Gruppo chiede che l'agricoltura, che è stata messa in ginocchio, venga nell'interesse superiore della nazione una buona volta incentivata!

Intanto, nella piena convinzione che nessun vantaggio verrà apportato - neppure di riflesso — dalla legge in esame all'economia agricola nazionale, ma anzi nella certezza che le nuove norme serviranno soltanto a danneggiare sempre più - di riflesso — la predetta economia, noi voteremo contro il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Chiediamo invece che vengano emanate leggi sane e rispondenti alla realtà agricola del paese, leggi che possano una buona volta rilanciare l'agricoltura verso mete che diano ai giovani (che continuano ad abbandonare le nostre campagne) se non la certezza quanto meno la speranza di un domani migliore. (Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scardaccione. Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Del Pace. Ne ha facoltà.

* D E L P A C E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da molte parti si è detto che occorre far presto, che questo provvedimento va approvato rapidamente perchè i contadini, i lavoratori della terra vogliono la certezza del diritto. I contadini vogliono sapere quanto devono ancora pagare alla rendita fondiaria; i contadini vogliono, si è detto, la cer-

tezza della stabilità sul fondo per poter operare programmi che permettano le trasformazioni e garantiscano un'adeguata remunerazione del lavoro e certezza del domani. Si è anche detto che occorre creare le condizioni affinchè in tutta Italia si abbia un unico trattamento, sia per i concedenti, sia per i lavoratori.

Su queste affermazioni di principio fatte da quasi tutte le parti e fondamentalmente dalla maggioranza che attualmente dirige il paese noi comunisti siamo stati sempre d'accordo. Siamo stati fra i primi a sostenerle e coerentemente ci siamo battuti perchè venissero avanti. Ci siamo cioè battuti con coerenza perchè questa legge camminasse rapidamente e in Commissione ci siamo ripetutatamente dichiarati favorevoli a votarne il testo pervenuto dalla Camera dei deputati per approvarla rapidamente e abbiamo operato coerentemente e continuamente perchè queste affermazioni di principio, che ho fatto in apertura, venissero trasferite nel disegno di legge che qui stiamo discutendo.

Ma oggi la maggioranza e tutti coloro che si sono battuti perchè questa legge arrivasse in Aula sono coscienti che quelle affermazioni sono state realizzate nella proposta di legge e che questa stesura risponda alle suddette affermazioni? Noi comunisti rispondiamo che questa legge, così come è pervenuta dalla Commissione agricoltura, non risponde a queste affermazioni; innanzitutto, onorevole relatore, perchè non solo non si è rispettata l'automaticità ma addirittura si vorrebbero rivedere ogni due anni — e l'emendamento presentato dalla maggioranza va in questa direzione -i moltiplicatori di fatto dell'affitto, creando squilibri e preoccupazioni, creando incertezza su ciò che i contadini, i fittavoli avrebbero dovuto pagare alla rendita fondiaria.

Secondo punto: garanzia per il domani. Quale garanzia diamo ai fittavoli, ai coltivatori diretti se non accettiamo nemmeno la stabilità sul fondo, se non garantiamo una durata di questo fitto? Il fittavolo infatti può ottenere soltanto una proroga e voi sapete che ottenere tale proroga vuol dire non accedere ai mutui e ai contributi dello Stato,

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Ottobre 1973

perchè essa non vale a questi fini; il fittavolo quindi non potrà operare le trasformazioni e sarà costretto ad uno sfruttamento di rapina della terra oppure a impiantare quelle colture che rendono immediatamente, senza operare una trasformazione, uno sviluppo in prospettiva della terra stessa.

Il terzo elemento che viene fuori da questa proposta di legge riguarda - come si è detto e ripetuto — un uguale trattamento per tutti: si è parlato di visione nazionale che secondo noi è necessaria dati i divari esistenti da regione a regione. Se però esistono queste condizioni diverse da regione a regione, se il catasto non risponde in alcune regioni del nostro paese - vedasi Trentino-Alto Adige, dove vige ancora un catasto che si può chiamare austroungarico, vedasi la Sardegna dove il catasto è ancora arretrato di qualche decennio o alcune zone di bonifica come il Lazio o la Puglia che hanno settori di catasto estremamente arretrati rispetto al 1938 — allora è indispensabile nei limiti dei massimi e dei minimi fissati per tutta l'Italia che le regioni possano operare revisioni località per località, senza chiudere drasticamente l'argomento dicendo che gli stessi moltiplicatori si applicano in tutta l'Italia. Facendo in questo modo infatti si chiuderebbero gli occhi di fronte alla realtà, negando ciò che politicamente questo Parlamento ha fatto, ciò che la Costituzione ha stabilito, ossia che i problemi dell'agricoltura in base all'articolo 117 della Costituzione sono delegati alle regioni, che possono prendere atto della validità e complessità degli aspetti in cui si presenta l'agricoltura italiana.

Ci siamo dimenticati quindi che è necessario delegare alcuni poteri alle regioni per operare i necessari aggiustamenti. Non ci si venga però a dire che tutto ciò contrasterebbe con la decisione della Corte costituzionale, perchè la Corte costituzionale non ha preso posizione su questo argomento. Del resto sarebbe stato assurdo che essa, tenendo conto dell'ultimo paragrafo dell'articolo 117 della Costituzione, che afferma che il Parlamento può delegare alle regioni l'applicazione di determinate leggi, intac-

casse un principio sancito dalla Costituzione repubblicana.

Come la mettiamo dunque? La Corte costituzionale non ha esaminato questa questione, onorevole Ministro. E allora perchè questa legge non tiene conto di tale elemento? È chiaro che noi comunisti insistiamo su questa questione; occorre rivedere questo punto per prendere una decisione, perchè non si tratta di dare o di non dare alcuni poteri alle regioni, ma si tratta di una questione di principio.

In questo settore vi è un'altra questione estremamente grave sulla quale pregherei l'onorevole Ministro e la maggioranza di riflettere e di porre attenzione, che riguarda il doppio mercato della terra. È una cosa estremamente grave, sulla quale, senatore Benaglia, abbiamo insistito fino alla noia.

Non è possibile pensare ad un eguale trattamento in tutta l'Italia e nello stesso tempo creare una discriminazione nell'affittanza dando vita a due mercati della terra, stabilendo che chi affitta al piccolo fittavolo conduttore, cioè al fittavolo coltivatore diretto, deve avere dai 5 ai 10 punti in meno di cclui che affitta al fittavolo capitalista. Pensate alla situazione che si crea.

Noi non diciamo che il fittavolo capitalista deve pagare la stessa cifra ossia deve impegnare lo stesso denaro per il pagamento dell'affitto, ma diciamo che il suo affitto maggiorato non può andare a vantaggio della rendita parassitaria: deve invece essere destinato a migliorie del fondo, alla creazione di condizioni nuove di lavoro per i braccianti, per i lavoratori che in quel fondo operano; deve essere destinato al miglioramento della produzione e non a vantaggio della rendita fondiaria; altrimenti si crea una gravissima sperequazione che specialmente la Democrazia cristiana dovrebbe fare molta attenzione ad avallare. Infatti con questo si crea la condizione per cui il piccolo proprietario concedente in affitto che affitterà esclusivamente al piccolo fittavolo coltivatore riceverà dai 5 ai 10 punti in meno, mentre il grosso proprietario terriero che affitterà al grosso conduttore capitalista riceverà un premio. È una riflessione politica che crea condizioni per un giu-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 OTTOBRE 1973

dizio politico. Qui è chiaro che subentra una questione di fondo: quella delle scelte e della necessaria chiarezza che non può essere ulteriormente rinviata.

Quando noi avanziamo proposte per i piccoli proprietari concedenti in affitto, sentiamo da tutte le parti aprirsi i cuori, vediamo piangere le famose lacrime di coccodrillo, sentiamo dire: è giusto; sentiamo domandare: ma come sono andate queste cose?: sentiamo affermare: i risultati elettorali del 1972 ci hanno dato torto, dovevamo provvedere, provvederemo, vedremo. Ma quando, diciamo noi? E come? Intanto nella legge che qui viene discussa non si vuol tener conto delle nostre proposte. I nostri emendamenti presentati in Commissione sono stati respinti. La nuova proposta che facciamo ha trovato una chiusura ermetica da parte della maggioranza.

Ebbene, noi vi diciamo: riflettete su queste questioni perchè non possiamo e non potete sacrificare questa categòria di piccoli concedenti.

Coerentemente noi ci siamo battuti e ci batteremo contro la volontà vostra di imporre questo risultato che poi suonerebbe come punizione ai piccoli proprietari concedenti. Teniamo conto del fatto che, oltre a questo i piccoli proprietari concedenti con la modifica dell'applicazione della tassazione sulla base del capitale — articolo 83 — verrebbero a perdere persino le esenzioni di cui fino a questo momento hanno goduto. Quindi questi piccoli proprietari concedenti verrebbero due volte sacrificati perchè non avrebbero più l'esenzione e trarrebbero un ricavo minore dalla concessione in affitto.

Se questa è la volontà della maggioranza, credo che dovrà essere ben precisata in quest'Aula e che ognuno di noi dovrà assumersi in modo coerente la propria responsabilità.

E non ci dica, onorevole Ministro, nella sua replica che questo problema sarà esaminato nelle direttive comunitarie, anche se lei ha fatto una precisazione al senatore Cipolla per poterci coerentemente e sufficientemente pronunciare sulla questione della possibilità di discutere al di fuori delle direttive comunitarie della trasformazione della

mezzadria in affitto. Ma il problema dei piccoli proprietari concedenti dev'essere affrontato e risolto contestualmente alla legge sull'affitto, altrimenti si tratta di pannicelli caldi e di decisioni che vanno al di là di ogni nostra possibilità.

Tutto questo deve essere quindi valutato. Ed a questo punto mi si permetta di chiedere: perchè queste cose non vengono fuori? L'agricoltura italiana ha vissuto di queste incertezze, di questa politica frammentaria, di questa incapacità a dare un giudizio ed il partito della maggioranza relativa, la Democrazia cristiana, ha in pieno la responsabilità di questi ripensamenti e sbandamenti che hanno creato condizioni pericolose nelle campagne italiane.

Ritengo che l'elemento di fondo sia rappresentato proprio dalla incapacità da parte delle diverse maggioranze che si sono succedute nel Parlamento italiano, le quali però hanno avuto tutte un asse portante che è stata la Democrazia cristiana, di adottare una linea di politica agraria. Siamo sempre stati combattuti nel vortice delle due anime della Democrazia cristiana e purtroppo di queste due anime quella che alla lunga ha sempre prevalso è stata l'anima reazionaria e conservatrice. La politica agraria è stata condotta sempre nel tentativo di realizzare il divide et impera, di dividere in questo caso i contadini dalla classe operaia.

Il risultato di tutto questo non poteva che essere una politica agraria frammentaria e settoriale, episodica e con sbandamenti continui. Tutto ciò ha portato alla situazione odierna e chi ha pagato sono stati in prima persona i contadini che sono stati condannati ad un ruolo subalterno e sempre più emarginati. In secondo luogo, con i contadini hanno pagato gli operai e i ceti medi produttivi che, in mancanza di una sana visione unitaria, sono stati gli uni e gli altri sfruttati dalla speculazione commerciale.

Noi crediamo che la Democrazia cristiana debba riflettere su queste breve notazioni, debba tener conto degli errori che sono stati commessi. E non basta che un Ministro del Governo attuale venga qui a dire: chi sosteneva la necessità della riforma agraria nel tempo aveva ragione, perchè oggi pa-

10 Ottobre 1973

ghiamo le conseguenze. Ora ci vogliono fatti, ossia una politica coerente che porti avanti una visione nuova e moderna della nostra agricoltura.

E non bastano le lacrime nè le buone intenzioni: occorrono invece iniziative concrete e subito. L'agricoltura infatti va mutando. È una constatazione che ci sentiamo ripetere, ma credo che essa non sia maturata sufficientemente, non abbia ancora conquistato le coscienze nel portare avanti una nuova prospettiva. Certo ci accorgiamo tutti che oggi l'economia familiare, come ripeteva anche stamattina l'onorevole Ministro in Commissione, è stata superata e non si produce più per il soddisfacimento del bisogno di alimentazione, di sussistenza della famiglia contadina; oggi la situazione è mutata. Certo quando si produceva per la sopravvivenza era chiaro che il realizzarsi del rapporto contrattuale fra padrone e fittavolo, fra mezzadro e padrone era privato, riguardava soltanto il concedente e il lavoratore. Oggi invece siamo di fronte ad un'agricoltura che ha proporzioni diverse; l'agricoltura è una agricoltura di mercato in cui il profitto non si realizza più immagazzinando il grano o il granoturco o con la produzione di carne suina, di olio, di vino per soddisfare i bisogni della famiglia. Oggi la condizione di vita del lavoratore si realizza quando il prodotto viene portato sul mercato. Il contadino non tende più ad avere tutte le colture nel suo podere, ma tende a delle colture specializzate e qualche volta addirittura alla monocoltura per arrivare ad una produzione di mercato che gli crei le condizioni per andare avanti; quindi l'agricoltura diventa sempre più un'agricoltura di mercato ed il prezzo del prodotto che viene posto in vendita diventa la misura del costo della vita; perchè in relazione al costo dei prodotti agricoli aumenta il costo della vita e il prezzo del prodotto diventa nello stesso tempo la remunerazione del lavoro del contadino. Quindi da un lato il compenso del lavoro si realizza nel mercato e dall'altro lato il mercato diventa strumento di determinazione del costo della vita e quindi anche del valore dei salari dei lavoratori.

È chiaro allora che l'agricoltura in queste nuove condizioni diventa sempre più un fatto sociale; essa determina l'incidenza del costo della vita; e quindi nella misura in cui sui costi di produzione, sul valore delle merci, sul valore dei prodotti agricoli incide la rendita fondiaria, nella misura in cui su questi costi gravano le diverse rendite parassitarie o le speculazioni commerciali si determina, da una parte l'arretratezza dell'agricoltura e, dall'altra, un crescente, costante aumento del costo della vita, come si è verificato in questi ultimi periodi. E pertanto è inutile venirci a raccontare che i piccoli agricoltori hanno consegnato il grano duro all'ammasso e i grossi l'hanno imboscato; è inutile raccontare tutte queste cose quando non si opera coerentemente per fare una politica che cambi questa si tuazione. Non si tratta più quindi di fatti privati e di rapporto tra concedente e lavoratore, ma si tratta di fatti sociali; l'agricoltura diventa un grosso fatto sociale che va visto in modo diverso; ed allora il rapporto tra lavoratore e concedente non ha più soltanto interessi privati ma collettivi, di valore sociale.

Se questo è vero siamo di fronte ad una situazione che va modificata. E allora i patti agrari non diventano più fatto privato ma diventano fatto sociale, nazionale. Ma in questo senso le cose stanno andando male: se non affrontiamo con decisione questi problemi la questione rimane grave. Noi stiamo marciando rapidamente verso una importazione di prodotti alimentari per un valore di 5 miliardi giornalieri: 1.500-1.800 miliardi all'anno di importazioni di generi alimentari.

Che vuol dire poi esportare tanti frigoriferi, tanti vestiti, tanti televisori, tante automobili, tanti emigranti, tante braccia! Il problema consiste nel fatto che aumentiamo le importazioni non perchè nel nostro paese si consuma in proporzione di più, ma perchè si produce in proporzione di meno, perchè si chiudono gli allevamenti di bestiame, perchè si smette persino di coltivare il grano. E la popolazione agricola diminuisce ancora, ancora si assiste allo spopolamento pauroso delle nostre campagne di fronte ai 90.000 posti a disposizione del Nord, di fron-

10 Ottobre 1973

te alla situazione di pauroso inurbamento che si è venuta a creare nelle grandi città del Nord. E a proposito dello spopolamento delle campagne, perchè parlare soltanto del Meridione? Forse che alcune delle province toscane non sono investite da una simile condizione? Forse che le Marche, alcune zone del Lazio o la zona del cuneense in Piemonte non sono investite da questo fenomeno? Il Meridione è un fatto di tutta l'agricoltura italiana, di tutta la nostra condizione agricola.

Ecco i gravi problemi che ci stanno di fronte, ecco la nuova realtà. Ora, davanti al bisogno di cambiare, il partito di maggioranza relativa, la Democrazia cristiana a cui spetta fondamentalmente la scelta di una politica agraria nuova che cosa fa? Si ripete sempre la stessa storia. Il senatore Cipolla stamane la ricordava pittorescamente: siamo ritornati alle veline; siamo ritornati ad una situazione in cui questo ha deciso il ministero, questo hanno deciso i quattro della maggioranza e questo si fa! Ma come si può accettare una cosa simile? Quando la Democrazia cristiana si trova di fronte alle scelte dei patti agrari si ripete sempre questa situazione. Risolvere la questione dei patti agrari significa fare gli interessi dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei fittavoli, della gente che lavora: e a questo punto la Democrazia cristiana sceglie sempre i grossi industriali, sceglie i grossi agrari, sceglie la grossa intermediazione commerciale.

Se vogliamo cambiare le cose, bisogna che cambi questa impostazione. E qui so di dire delle cose che possono apparire estremamente critiche, ma che devono essere dette con estrema chiarezza e serenità. Se vogliamo che le condizioni dell'agricoltura italiana mutino occorre mutare l'atteggiamento della Democrazia cristiana, occorre mutare l'atteggiamento di questa maggioranza. Non è con le concessioni che si ottengono passi in avanti; con le concessioni si fanno dei paurosi passi indietro. Bisogna essere sempre coerenti con le proprie posizioni, bisogna mantenerle, non cambiarle ad ogni pie' sospinto.

Non ci dite che questo non è vero, non ci dite che non sono avvenuti mutamenti

Eccome se ci sono stati! Si è cambiata posizione da un giorno all'altro, da un'ora all'altra; la coerenza è andata a tarsi benedire! Ma oggi bisogna dare un'impostazione nuova di politica agraria nel nostro Paese; e questa nuova politica agraria non può che scegliere, ma a fatti, non a parole, l'azienda contadina, la quale deve essere democraticamente e liberamente associata, con decisione propria. Noi preferiamo l'azienda contadina liberamente e democraticamente associata, aiutata tecnicamente e materialmente, ma non basta avere una siffatta azienda contadina; occorre avere anche le condizioni di produzione adatte. Infatti se ai contadini diamo la terra e poi facciamo pagare loro i concimi, i mangimi, le macchine a prezzi esorbitanti, allora non abbiamo fatto nulla. Ma non basta neanche produrre a bassi costi: occorre vendere a costi remunerativi, occorre eliminare l'intermediazione, occorre eliminare la speculazione che fa sì che ci siano in Italia 5.000 miliardi di prodotti agricoli lordi vendibili in media e che si arrivi poi a ritrovarli nel mercato a 12-24.000 miliardi. Bisogna cambiare, cioè bisogna avere una commercializzazione seria, il che non può che avvenire attraverso una valorizzazione ed una estensione dell'AIMA, facendo in modo che non sia più nazionalmente diretta ma che abbia una visione regionale, che abbia una struttura nuova: occorre poi che si arrivi finalmente al chiarimento di questa benedetta Federconsorzi e che si giunga ad una soluzione che veda l'ente pubblico AIMA solo ed unico titolare della commercializzazione del nostro paese.

È chiaro poi che ci vuole anche una funzione nuova e diversa dell'industria di stato in direzione dell'agricoltura, per la produzione di concimi chimici, di macchine agricole, ed anche per la produzione e la strutturazione di impianti di trasformazione necessari ad assicurare una equa remunerazione del lavoro contadino. Abbiamo poi bisogno di pensioni eguali per tutti i cittadini italiani, con eguale età di pensionamento; abbiamo bisogno di assistenza eguale, di assegni familiari eguali, altrimenti per voi cattolici si può raccontare la vecchia barzelletta toscana di quelli dietro il pagliaio!

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

Ma tutte le volte che la Democrazia cristiana si è trovata di fronte a questi problemi ha fatto sempre una scelta: quella di andare a favore dei grossi industriali, dello sviluppo industriale del Paese, degli agrari contro i contadini; e avete sempre sbandato sotto i colpi sparati dalla vostra stessa maggioranza, dal vostro stesso interno; siete passati dalla paternità della legge dei fitti agrari (avete sbandierato la legge De Marzi-Cipolla) e siete arrivati alla negazione, con Forlani: siete passati dalla modifica a tutti i costi, con Natali, all'emendamento Fracanzani alla Camera, che dava tutto alle regioni; siete poi tornati al testo attuale che nega tutto alle regioni. Avete quindi cambiato posizione da un giorno all'altro; ma insomma che cosa volete aspettare? A quando il prossimo sbandamento? Come è possibile pensare ad una politica agraria che dia fiducia ai contadini, che porti avanti l'agricoltura italiana in una condizione di questo genere? Ecco le responsabilità della maggioranza della Democrazia cristiana.

Bisogna andare quindi ad una scelta positiva, che assicuri condizioni di equità per i contadini. E non si venga a dire che la Costituzione non permette questo, perchè l'articolo 41 parla di programmi e controlli per indirizzare a fini sociali la proprietà e l'articolo 42 parla di esproprio per motivi generali e sociali e parla di limitazione: quindi la Costituzione prevede queste cose. Ed è chiaro che prevede anche la delega alle regioni con l'articolo 117.

È una volontà politica che deve essere chiaramente affermata, in modo coerente con la Costituzione e non contro la Costituzione, come si è fatto per 20 anni negando le regioni e come si sta facendo ancora. Occorre compiere una scelta precisa per muoversi in una direzione che modifichi; e questa modifica va fatta in modo serio e coerente, altrimenti le scelte saranno tutte condizionate se il primo atto, quello della prima legge importante con la quale il Governo si presenta di fronte al Parlamento, è quello di una legge che fa notevoli passi indietro, a ritroso rispetto a quello che era prima.

Non possiamo quindi accettare che si facciano dei passi indietro a favore dei grossi agrari. Voi sapete bene che abbiamo scelto da tempo la nostra posizione e non ci limiteremo qui a compiere ancora le nostre scelte, anzi le preciseremo in emendamenti e chiederemo anche prese di posizione precise da parte della maggioranza perchè ognuno si assuma in modo diretto le proprie responsabilità. Ma non ci limiteremo a farlo in Parlamento: ci rivolgeremo senz'altro al paese reale, a quello dei contadini e degli operai perchè le cose cambino, non soltanto per realizzare i quattro punti precisi con i quali il compagno Cipolla concludeva il suo intervento: compiremo uno sforzo a tutti i livelli perchè i piccoli proprietari concedenti siano salvaguardati di fronte alla legge e dispongano di una legge sull'affitto che sia veramente una pietra di paragone per la trasformazione di tutti gli altri settori. Ci batteremo coerentemente per la trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto per creare nel paese le condizioni di un rapporto contrattuale nuovo che, unificando i rapporti di dipendenza e di lavoro nelle campagne, crei le condizioni per una agricoltura moderna e sviluppata.

Questo è l'impegno che noi prendiamo; per questo coerentemente lavoreremo e ci batteremo. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Doria. Ne ha facoltà.

ROSSI DORIA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, se vogliamo che la presente discussione e l'approvazione del nuovo testo proposto dalla maggioranza avvengano con la necessaria serenità, servano ad ill'uminare i parlamentari che non hanno avuto modo di seguire in Commissione il lavoro relativo, e, ancor più, che il paese, che è stato fin troppo aspramente ed erroneamente sensibilizzato in questi anni su questo disegno di legge, ne comprenda il significato dobbiamo valutare obiettivamente le vicende di questi anni e le ragioni che hanno ispirato la formulazione del nuovo testo oggi proposto.

10 Ottobre 1973

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue ROSSI DORIA). Nel corso della discussione che nel 1969 si tenne in quest'Aula a sostegno di quella che divenne poi la legge 11 febbraio 1971, n. 11, nel discorso, che tenni, a nome del mio Gruppo per approvare quel testo, dissi: « Sarà perchè sono addentro in queste materie delle quali ho lunga esperienza, ma temo che tuttora, malgrado il forte impegno politico dei principali partiti sia governativi che di opposizione. l'introduzione di questo disegno di legge incontrerà resistenze che continueranno a lungo molto tenaci. La battaglia per questa legge, cioè, non si chiuderà con la sua votazione ed approvazione in questa sede e successivamente alla Camera ».

Quello che allora prevedevo si è effettivamente realizzato. Perchè si è realizzato? Dobbiamo individuare ed esaminare le ragioni che hanno determinato il grosso conflitto, la grossa querelle, per così dire, dell'affitto agrario dopo l'approvazione della legge del 1971. Le ragioni sono state di due ordini: uno di natura giuridica ed applicativa, l'altro di natura politica, sociale e, vorrei dire, psicologica. Consideriamo tranquillamente l'uno e l'altro e vediamo così che cosa hanno rappresentato le vicende di questi anni.

Sempre nel discorso che feci in quell'occasione, nei riguardi del primo ordine di motivi dissi: « Affinchè il nuovo sistema possa entrare in funzione senza obiezioni e senza riserve da parte della Corte costituzionale, occorre che il dispositivo della legge e gli organi incaricati della sua applicazione siano tali da offrire compiutamente le garanzie che giustamente l'organo costituzionale richiede. Se la legge (conservando la impronta che, in quel momento, le avevano dato le Commissioni riunite e conservò in seguito) ha ancora bisogno di qualche ritocco, sarà opportuno che il ritocco avvenga in questa sede, perchè la peggiore iattura sarebbe certamente quella di aprire, con l'approvazione della legge in esame, anzichè un periodo di certezza del diritto di ognuno, un'epoca di nuove incertezze e di nuove controversie ».

Purtroppo gli errori e i difetti, in parte già allora avvertiti, in parte non avvertibili, hanno dato luogo ad una quantità di controversie e di incertezze durante questi anni. Le ragioni di queste incertezze erano di due ordini, giuridico e applicativo. Dal punto di vista giuridico vi era il fatto che, ancorando i canoni ai redditi dominicali, solo in parte si teneva conto delle eventuali migliorie apportate ai fondi dai proprietari. Se, infatti, nell'articolo 4 della legge del 1971 si teneva conto di alcune migliorie e precisamente di quelle (come le piantagioni e le irrigazioni) che danno luogo ad un mutamento di qualità e classe catastale e quindi di redditi imponibili, nulla in essa era, invece, previsto nei riguardi di quelle altre migliorie (come i fabbricati residenziali, i fabbricati aziendali e altri impianti) che pur cambiando le caratteristiche economiche del fondo, non si possono esprimere in un cambiamento di qualità e classe catastale dei terreni e quindi dei redditi dominicali.

Questo era il primo difetto di quella legge, che ha dato luogo a molte controversie. Esso è stato affrontato e risolto ora nel testo che abbiamo in discussione.

Molto più grave era l'altro difetto, quello di natura applicativa. L'automaticità nella determinazione dei canoni mediante la moltiplicazione dei redditi dominicali con opportuni coefficienti dava di fatto luogo a due diverse situazioni, a seconda che i redditi dominicali grossolanamente corrispondessero alla realtà, o viceversa fin dal principio fossero così sottovalutati da non consentire un adeguamento alla realtà. Infatti dove c'è questa aderenza, anche se i dati catastali sono invecchiati — i coefficienti di moltiplicazione sono in grado di correggerli —, il nuovo sistema dà luogo ad equi canoni basati su criteri chiari per tutti e senza con-

10 Ottobre 1973

testazioni. Laddove, viceversa, i redditi dominicali erano all'origine fortemente sottovalutati e quindi non aderenti nè ieri nè oggi alla realtà, le Commissioni anche applicando i coefficienti massimi non avrebbero potuto in nessuna maniera affrontare e risolvere con quel meccanismo il problema della determinazione dell'equo canone.

Questo problema, durante il corso della discussione svoltasi nei due rami del Parlamento sulla legge del 1971, è stato di fatto sottovalutato. Non avevamo - e questo indubbiamente è stato un errore del Parlamento - sufficientemente valutato l'entità del fenomeno della sottovalutazione dei redditi dominicali in alcune zone e in alcune situazioni. Questo è il dato di fatto obiettivo che ha dato luogo a molti inconvenienti. Anche a questi, tuttavia, il testo, che oggi la maggioranza propone all'approvazione del Parlamento, trova rimedio. Non essendo, infatti, le commissioni provinciali in grado di determinare i canoni, esse segnalano le situazioni di questo genere, alla commissione centrale, la quale (essendo in essa presenti i rappresentanti dell'Amministrazione catastale) può dare incarico all'Amministrazione catastale stessa di effettuare rapidamente la revisione dei redditi dominicali relativi. Una volta rivisti questi, applicando ad essi i normali coefficienti, le commissioni provinciali possono anche per questi casi determinare l'equo canone. Nel caso poi che per la revisione si abbiano inevitabili ritardi o difficoltà, la stessa Amministrazione catastale, o megio la commissione centrale dell'equo canone può stabilire provvisoriamente coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli stabiliti dalla legge, fino a quando effettivamente il catasto non avrà provveduto alla revisione dei redditi imponibili.

Le due obiezioni fondamentali, che hanno dato luogo a gran parte dei contrasti durante questi anni, sono state così superate, grazie all'intervento della Corte costituzionale, all'intervento e al ripensamento dei tecnici e alle discussioni svoltesi in questi anni in Parlamento e lo sono state in modo equilibrato, ridando alla legge la stabilità che essa non aveva, per non avere tenuto conto di queste due valide ragioni che obiettivamente la indebolivano.

Di molto maggiore peso, tuttavia, sono le obiezioni fatte alla legge, non per ragioni giuridico-tecniche o riguardanti difficoltà di applicazione, ma per ragioni molto più serie, per ragioni politiche, per ragioni di fondo. È un fatto che, nel suo spirito e nella sua realtà, la legge del 1971 è una legge in favore dell'impresa agricola e, di conseguenza, è necessariamente una legge fortemente limitatrice dei diritti di proprietà così come questi sono intesi tradizionalmente, anche quando non hanno più nessuna rispondenza nella realtà economica e sociale di oggi, nella situazione attuale dell'agricoltura italiana. Da questo è scaturito il conflitto, l'insurrezione contro questa legge, resi più larghi e più gravi per il modo in cui è distribuita la proprietà fondiaria in Italia, per cui non sono soltanto alcuni grandi agrari, ma parecchie centinaia di migliaia di proprietari di tutte le grandezze e particolarmente molti piccoli proprietari a fare valere, come dicono i francesi, la loro proprietà attraverso l'affitto.

Si è creato così un grosso problema politico, reale, che dobbiamo guardare in faccia per quello che è. Rispetto ad esso, tuttavia, dobbiamo chiederci: è stata la legge degli affitti a creare questo problema o non piuttosto lo sconvolgimento della vita economica moderna e la conseguente situazione attuale della nostra agricoltura?

Bisogna, infatti, ricordare che la legge del 1971 è intervenuta da noi tardivamente rispetto ad altri paesi, che ne hanno fatte di simili assai prima. Fin dal 1946 o 1947, la legge francese, la legge tedesca nel 1959 o la legge inglese nel 1956 hanno, infatti, messo in essere dei meccanismi di questo genere per la regolazione dell'affitto e dei contratti agrari in funzione dell'impresa e per la limitazione dei diritti della proprietà. Noi, viceversa, per le note vicende politiche, per la struttura sociale delle campagne, per la arretratezza, nella quale è rimasto il nostro paese, abbiamo rinviato questa regolamentazione fino al 1970.

Come abbiamo pagato questo mancato adeguamento della nostra legislazione? Allo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

stesso modo in cui paghiamo il mancato adeguamento della politica agraria del nostro paese, una politica che non è stata in questi vent'anni una politica moderna, ma secondo me, una politica che ha guardato, come gli indovini di Dante, a testa indietro anzichè a testa in avanti. Lo abbiamo pagato e lo paghiamo con l'abbandono della terra non soltanto da parte dei braccianti e dei piccoli affittuari ma anche dei piccoli proprietari, che avevano penato per generazioni per conquistarsi la terra. Anche questi, infatti, se ne sono andati e sono stati i veri espropriati da questo sconvolgimento.

In queste condizioni noi dovremmo difendere la proprietà fondiaria nei suoi diritti intangibili, negli alti canoni di affitto (più che doppi di quelli esistenti negli altri paesi) perchè il diritto di proprietà è sancito dal diritto romano e dai nostri codici?

PISTOLESE. E dalla Costituzione.

ROSSI DORIA. Sono le arretratezze della nostra mentalità che hanno portato alle condizioni in cui ci troviamo. Per esse abbiamo pagato un altissimo costo. Abbiamo dovuto sostenere l'agricoltura chè altrimenti sarebbe crollata, rendendo l'esodo anche maggiore. Ogni anno, attraverso il sostegno dei prezzi in favore dell'agricoltura, i consumatori pagano (o almeno hanno pagato fino a ieri) prezzi più che doppi di quelli del mercato internazionale. Per sostenere chi? Per sostenere la proprietà o per sostenere l'impresa? Evidentemente per sostenere l'impresa. Tutta la legislazione in favore dell'agricoltura è volta, infatti, dovunque a favorire la produzione e l'impresa agricola.

Questo sconvolgimento, d'altra parte, ha creato per molti proprietari problemi ben più gravi di quelli creati dalla legge sull'affitto. Ci sono in montagna, dall'Appennino alle Alpi, oltre 4 milioni di ettari, coltivati un tempo, oggi interamente abbandonati. Per questi terreni si è avuto qualcosa di più grave della riduzione dei canoni di affitto: l'eliminazione integrale di ogni rendita. Questa è la realtà. È un fatto che, se non avessimo avuto la politica di sostegno, la

rendita fondiaria sarebbe scomparsa, i canoni di affitto non ci sarebbero più.

Era, pertanto, assurdo mantenere e difendere livelli dei canoni di affitto determinati nell'anteguerra e nel primo dopoguerra, quando per la sottoccupazione e la disoccupazione nelle campagne, pur di avere un pezzo di terra da coltivare si era pronti a pagare qualunque somma e i coltivatori si riducevano a livelli di reddito che ancora oggi sono la metà di quelli degli altri settori produttivi.

Queste sono le ragioni di fondo che hanno imposto la legge sugli affitti agrari, rispetto alla quale occorrono, certo, equità e perequazione, ma a condizione che lo spirito della legge resti quello che la ha ispirata.

Diciamolo francamente: quando si verificano sconvolgimenti di questo genere (oggi assistiamo a quello della svalutazione) alcune categorie sociali vengono duramente colpite. Ogni volta, tuttavia, per queste categorie colpite non abbiamo fatto niente. Quando i possessori di titoli del debito pubblico dopo la prima e la seconda guerra mondiale sono stati di fatto espropriati dalla svalutazione, hanno pianto loro, ma il Parlamento non ha pianto, leggi apposite non sono state adottate. Quando, nel corso dello sconvolgimento del quale ho detto, abbiamo avuto l'esodo dalla campagna, che dalla sola Italia meridionale ha costretto all'emigrazione 4 milioni e mezzo di contadini con loro esclusivo sacrificio, non abbiamo fatto nulla per loro, non c'è stata una sola legge in loro favore. Le leggi dovremmo solo farle per difendere la proprietà fondiaria, rendendo il suo reddito intangibile? Nel corso della presente inflazione i risparmi dei nostri emigrati, accumulati nelle casse postali al 4 per cento, si sono già svalutati del 30 o 40 per cento e la loro fatica è andata in fumo, ma nessuno di noi si è mosso a difesa di questi sudati risparmi. Ci siamo, invece, commossi ed agitati a difesa dei sudati risparmi della proprietà terriera colpita dalla legge del 1971.

Questa è la realtà. Non è la legge che ha intaccato i diritti della proprietà, ma l'evoluzione della società moderna, la necessità

10 Ottobre 1973

di affrontare problemi diversi da quelli di un tempo. In queste condizioni la proprietà deve inevitabilmente cedere una parte dei propri diritti e dei propri redditi agli imprenditori anche sulle terre ricche.

Naturalmente, soddisfatta questa esigenza, corre l'obbligo di mantenere tra i nuovi canoni condizioni di perequazione. Ma tali condizioni, nella misura in cui non erano state scrupolosamente osservate dal testo della legge del 1971, sono state oggi restaurate attraverso il nuovo testo di legge, che, più prudentemente di quello del 1971, ha allargato la forcella portandola da un minimo di 24 punti, probabilmente illusorio in alcuni casi, ad un massimo di 55.

Seguendo, d'altra parte, una giusta indicazione della Corte costituzionale, in vista della svalutazione monetaria, dato che il canone è pagato in denaro, un articolo della nuova legge prevede una rivalutazione periodica dei canoni e stabilisce opportunamente che questa si faccia ogni due anni. I processi inflazionistici, infatti, possono essere tanto rapidi che l'attesa di quattro anni per la rivalutazione dei canoni sarebbe troppo lunga. I coefficienti di rivalutazione, d'altra parte, dovranno tenere conto sia dei prezzi dei prodotti agricoli che dei prezzi dei mezzi di produzione e della remunerazione del lavoro, cosicchè, se anche, nominalmente, i canoni di affitto potranno assumere valori superiori a quelli attuali, in moltissimi casi, forse nella maggioranza, la loro rivalutazione porterà, in valori reali, ad una ulteriore discesa dei canoni di affitto. L'articolo relativo alla rivalutazione è quindi quello in difesa degli affittuari. Se, come oggi avviene, l'indice dei prezzi dei mezzi di produzione è più alto di quello dei prodotti agrari, la nuova legge consente di correggere le conseguenze di questa situazione.

Con le correzioni apportate dalla nuova legge, si ripristina e si ridà piena legittimità alla legge del 1971. Non è, quindi, azzardato dire che è stata una fortuna per la legge del 1971 il fatto che alcuni proprietari abbiano ricorso contro di essa e che ci sia stata una sentenza della Corte costituzionale. Questa sentenza, infatti, ha riaffermato la costituzionalità dei due principi fondamentali della leg-

ge; ha riaffermato, anzitutto, che il problema dei rapporti tra proprietà ed impresa deve essere affrontato sulla base della salvaguardia dell'interesse collettivo, da una parte, e della salvaguardia dell'equa remunerazione del lavoro, dall'altra, ed ha, in secondo luogo, pienamente riconosciuto la costituzionalità del riferimento ai redditi dominicali come base per la determinazione dei canoni di affitto. Dalla sentenza della Corte costituzionale, pertanto, e dalle correzioni che il nuovo testo apporta è stata riconfermata la validità della legge del 1971, la quale, restando validi tutti gli altri articoli della legge, conferisce vigore e forza ad una politica dell'impresa che è appunto quella che dobbiamo portare avanti.

Detto questo, resta il fatto che il danno dei proprietari c'è. Con riferimento ad esso, tuttavia, di che cosa si deve preoccupare lo Stato? Allo stesso modo che non ci preoccupiamo quando un ricco, giocando in borsa, guadagna o perde o se i profitti sono alti o bassi, così lo Stato non si può preoccupare se le rendite fondiarie di categorie più ricche di proprietari vanno più in alto o più in basso. Questi sono i rischi naturali degli investimenti e di chi ha beni patrimoniali. Deve, invece, essere una seria preoccupazione per lo Stato la situazione dei piccoli proprietari concedenti, che hanno, per così dire, impostato la loro esistenza sulla rendita fondiaria delle loro piccole proprietà e che, venendo questa a diminuire, vedono effettivamente compromessi i redditi di cui vivono. Lo Stato deve venire incontro a queste categorie. Da parte socialista è venuta. quindi, fin dall'inizio — d'accordo con altri partiti, sia quello comunista, sia quello democratico-cristiano - la proposta (che oggi fa parte dell'accordo di Governo e verrà tradotta in atto non da questa legge ma dalle leggi per la ristrutturazione dell'agricoltura che immediatamente faremo e che permetteranno di sostenere il relativo onere finanziario) di venire incontro, con delle integrazioni di reddito od in altra maniera, ai piccoli proprietari concedenti per i quali la riduzione dei canoni e la ridotta libertà di esercizio del diritto di proprietà costituisce un elemento di indebolimento econo-

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Ottobre 1973

mico al quale bisogna porre rimedio. Al di là di questo impegno il legislatore ora non si può spingere, tuttavia, senza sacrificare l'indirizzo di fondo di una politica generale di rinnovamento agricolo.

Per le ragioni che ho illustrato il mio partito si augura che, con l'approvazione del nuovo testo, faticosamente concordato dalla nuova maggioranza, si arrivi ad una situazione nella quale il capitolo « contratti di affitto agrario » possa considerarsi definitivamente chiuso. Cosa vuol dire definitivamente chiuso? Noi stessi sappiamo che, di fronte ad una situazione in continuo movimento, e usando strumenti ancora approssimativi e rudimentali come sono i vecchi redditi imponibili catastali e i coefficienti approssimati, previsti dalla nuova legge, resteranno molte difficoltà da superare. Ma, come già dissi nell'altra discussione a questo riguardo, dobbiamo al più presto fornire al catasto i mezzi adeguati per giungere alla sua riorganizzazione. Nel 1969 usai al riguardo le seguenti parole: «È urgente e necessario che, di fronte ai grandi compiti civili del riordinamento e della ristrutturazione dell'agricoltura, si pensi alla riorganizzazione e al potenziamento del catasto ai fini civili, uno dei quali potrebbe essere appunto quello della determinazione dei canoni ». Quando il catasto sarà in grado di fare una completa e aggiornata revisione dei redditi dominicali (naturalmente con criteri estimativi corrispondenti al concetto dell'equo canone, non con i criteri estimativi che servivano alla loro determinazione ai soli fini fiscali), potremo correggere questa legge. Allora, infatti, non ci sarà più bisogno dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi, perchè i redditi dominicali accertati costituiranno la base stessa sulla quale i canoni saranno stabiliti. A questo fine, per il momento, abbiano quindi solo creato una premessa.

Con queste sue limitazioni, per ora insuperabili, questo provvedimento chiude un capitolo e apre finalmente il grosso capitolo del rinnovamento della nostra politica agraria. Questo è stato semplicemente un primo passo. Oggi ci troviamo di fronte ai grossi problemi della ristrutturazione dell'agricoltura, la quale ci obbliga a risolvere tutta una serie di altri problemi che volutamente non abbiamo affrontato in questa legge, sia la prima volta che l'abbiamo esaminata, sia adesso. In quella sede dovremo anzitutto rivedere il regime di proroga dei contratti a coltivatore diretto, che dura da trent'anni e che è del tutto precario oltre che abnorme dal punto di vista legislativo, per sostituirlo con una legislazione che stabilisca la durata pluriennale degli affitti per 15 o 18 anni, una volta che le aziende agricole siano state ristrutturate e rese valide. Per il momento, a mio avviso, dobbiamo mantenere in vigore il regime di proroga. Soltanto nella misura in cui riconvertiremo la struttura agricola potremo passare ai contratti di lunga durata. In secondo luogo — ed è un impegno esplicito di governo che dovremo affrontare insieme con la legge di recepimento delle direttive comunitarie - si dovrà risolvere il problema della mezzadria e della colonia parziaria, che devono essere trasformate in contratto di affitto regolato. Se, infatti, lo imprenditore (ma sono casi rarissimi) è il proprietario, dovrà prender lui la gestione dell'azienda; ma negli altri casi, che sono la maggioranza, il vero imprenditore è il mezzadro. I vecchi giuristi del principio del secolo discutevano se la mezzadria fosse locazione di cosa o locazione d'opera, cioè se fosse un rapporto di salariato con partecipazione di rischio o se invece il mezzadro dovesse considerasi il vero imprenditore. Oggi, nel 90 per cento di quel milione o milione e mezzo di ettari rimasti a mezzadria, il vero imprenditore è il mezzadro, e tutti lo sanno. La sua libertà di imprenditore dovrà essere, quindi, regolata, e vedremo come si dovrà fare per regolarla trasformandolo in affittuario.

Con questo provvedimento, dunque, chiudiamo un capitolo per affrontare con coraggio e rapidità altri problemi. Occorre, tuttavia, guardare la realtà per quella che è e rendersi conto che il vecchio mondo dell'agricoltura con l'alta rendita fondiaria e i bassi redditi dei lavoratori è completamente finito. Talvolta mi diverto a parlare ai miei alunni, all'università, della storia della politica agraria di questo nostro se-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRÁFICO

10 Ottobre 1973

colo di unità. È una storia chiusa. Questa storia dimostra, infatti, che sul problema dei contratti agrari ogni legislatura ha avuto le sue proposte di legge, ma nessuna legge è mai arrivata ad essere discussa dalla Camera, perchè la Camera era, allora, composta esclusivamente di proprietari fondiari che non avevano nessuna intenzione di approvare quelle leggi, nemmeno quando erano proposte da Sidney Sonnino o da Giustino Fortunato. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, siamo chiamati a discutere sulle modifiche alla legge n. 11 del 1971, in tema di affitto rustico, rese necessarie da una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità del sistema di determinazione dell'equo canone

Questo sembra essere l'unico dato certo giacchè il relatore e lo stesso Governo si sono riservati di proporre in Aula emendamenti al testo proposto dalla Commissione.

La instabilità dei testi delle proposte di legge in tema di affitto è una caratteristica propria della materia. Vale la pena di richiamare sommariamente il contorto *iter* parlamentare e la sovrapposizione di testi che si è avuta qui al Senato.

Al disegno di legge, come modificato dalla Camera, il Governo in carica propose emendamenti agli articoli 1 e 3, attraverso il ministro Natali; durante i lavori del gruppo dei nove, nonostante esplicite affermazioni in sede politica di ripristino del testo originario contenuto nella proposta n. 945, il ministro Natali propose un ulteriore emendamento all'articolo 3 che, non solo non ripristinava l'originario testo, ma conteneva cedimenti alle richieste dei socialisti allora all'opposizione.

Successivamente si ebbe la crisi di governo, con la ricostituzione di un Governo di centro-sinistra e il nostro passaggio all'opposizione. Il nuovo Governo presentò un nuovo emendamento all'articolo 3, frutto dei cosiddetti accordi di governo del luglio-

agosto scorso, modificato il giorno successivo e che è, infine, il testo proposto dalla Commissione e sul quale il Governo e il relatore si sono riservati.

Le riserve non si esauriscono all'articolo 3, ma abbracciano l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 5, insomma, l'intera legge.

Questa incertezza delle soluzioni che l'attuale maggioranza vuole dare ai problemi aperti dalla sentenza n. 155 della Corte costituzionale, nonchè dalla legge n. 11 del 1971, sta a testimoniare la non armonia fra i partiti di governo, la immaturità della discussione fin qui fatta, sia in sede governativa che in sede parlamentare, in quanto è improntata non al raggiungimento di un obiettivo certo e comune, ma è strumentalizzata a fini esclusivamente politici che sconfinano nella demagogia e nel più trito clientelismo di parte.

I continui ripensamenti della maggioranza stanno a testimoniare le forti pressioni che esercitano alcuni settori di essa, specie i socialisti, per dare segno della loro presenza e della loro importanza nel Governo. Continuando in questo gioco, si corre il rischio che i segni rimangano come rimasero i segni del passaggio di Attila.

Prescindendo, quindi, dal testo proposto dalla Commissione, vale la pena di il·lustrare il problema da risolvere e di ricercare gli elementi per una soluzione.

Il cosiddetto sistema dell'equo canone non è una invenzione post-bellica, anche se dal 1948 in poi si fa un gran parlare di esso in agricoltura.

Già nell'altro dopoguerra vi furono provvedimenti di blocco dei contratti e dei canoni, sia nelle locazioni urbane che in quelte rustiche. È con il 1948 che ritorna nella legislazione italiana a favore degli affittuari coltivatori diretti un sistema di perequazione dei canoni, rimessa a parametri fissati in tabelle e non più lasciati alla piena discrezionalità del giudice.

Nel 1962, con la legge n. 567, si supera quel concetto e si tenta di introdurre un sistema di equo canone valevole per tutti i rapporti di affitto. La legge del 1962, nella sua quasi decennale applicazione, originò una giurisprudenza che, nell'interpretarla si-

Assemblea - Resoconto stenografico

10 OTTOBRE 1973

stematicamente, era riuscita a inserire questa norma nel tessuto dell'ordinamento giuridico italiano. In sostanza, come è desumibile dalle sentenze della Corte suprema di cassazione, il cosiddetto equo canone, secondo la legge del 1962, risultava concettualmente un caso di reductio ad aequitatem che lasciava libere le parti di aderire o no ai valori tabellari, prevedendo, però, quale condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione e di perequazione, il presupposto che il canone convenuto fosse difforme dai valori previsti dalle tabelle.

Questa ricostruzione fatta dalla giurisprudenza rendeva certe le obbligazioni tra le parti e garantiva sia il coltivatore che il proprietario nelle loro reciproche posizioni.

A giudizio politico di alcuni, questo sistema non era idoneo a raggiungere lo scopo nascosto di colpire punitivamente i proprietari, nè garantiva una riduzione dei canoni, specie a favore dei piccoli affittuari.

Queste valutazioni politiche, non legate alla obiettività di agire in favore dell'agricoltura, spinsero alcuni democristiani, soprattutto il senatore De Marzi, esponente e presidente di una federazione provinciale di coltivatori diretti, e il senatore Cipolla, comunista, ad un accordo di tipo conciliare, per superare una legge che non era un loro docile strumento nel perseguire fini di parte e non sociali e di interesse generale.

La legge del 1962 aveva subito un vaglio di legittimità ad opera della Corte costituzionale con le sentenze nn. 40 e 80 del 1964; neanche di fronte a quelle garanzie di legittimità costituzionale e di adeguatezza del sistema dell'equo canone ai principi della libertà di iniziativa economica e del rispetto della proprietà privata, il senatore De Marzi si arrestò, proponendone la riforma: la sua proposta di legge della V legislatura porta il n. 37.

Evidentemente ciò che dava al senatore De Marzi ed alla sua organizzazione sindacale preoccupazione, non era la unitarietà di trattamento riservata all'affittuario coltivatore e all'affittuario conduttore, non evocata nelle sentenze citate dalla Corte costituzionale, nè adombrata nella sua proposta di legge; forse dispiacevano al senatore De Marzi alcune sentenze del Consiglio di Stato che aveva annullato alcune tabelle quali atti amministrativi adottati in violazione deì principi giuridici di legittimità.

È opportuno richiamare in quest'Aula, onorevoli senatori, gli antefatti della legge n. 11 del 1971, poichè in ogni terapia valida non si deve mirare alla rimozione dei sintomi della malattia, ma alle cause che l'hanno originata.

Se quelli sovrannunciati sono i motivi occasionali, le cause che hanno originato la legge n. 11 sono nella impossibilità concettuale per una vasta parte del mondo politico italiano e sindacale, di operare in uno stato di diritto, ove si rispetti la sfera di autonomia e di competenza legata alla divisione dei poteri.

La legge n. 11 del 1971, come pure le vicende legate alle proposte che stiamo esaminando sono una chiara testimonianza di un tentativo di mettere in non cale le statuizioni della magistratura non gradite ad alcuni settori del Parlamento.

Questo va stigmatizzato in quanto, come si vedrà in appresso, le proposte della maggioranza contenute nel disegno di legge n. 885 e quelle che si ventilano quali possibili emendamenti hanno una volontà comune di sottrarsi il più possibile al rispetto delle decisioni della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 40 del 1964 la legittimità dell'operato delle commissioni, sia quella centrale, sia quella provinciale, in tema di equo canone, era desunta anche dalla particolare composizione delle stesse commissioni, basata sulla pariteticità degli interessi contrapposti.

Il rispetto di tale principio deve essere basilare in quanto nessuna commissione di carattere tecnico che non rispetti il principio della pariteticità, è di per sè elemento di disordine e di prevaricazione.

La pariteticità deve essere, comunque, assicurata non solo formalmente, ma anche so-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

stanzialmente, evitando certi sotterfugi legati alla possibilità di manovrare alcuni elementi della commissione, data la loro estrazione e dato l'organo che dovrebbe nominarli (presidente del consiglio regionale).

Altri principi irrinunciabili per la risoluzione del problema sottoposto al nostro esame, sono quelli indicati dalla Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 155 e che già sono stati illustrati dal senatore Bergamasco e sviluppati nell'apprezzabile relazione del senatore Benaglia, meritevole di accompagnare ben altro disegno di legge, che non quello ora all'esame.

Con riserva di valutare attentamente il contenuto delle ulteriori proposte della maggioranza e del relatore, una volta sciolte le loro riserve, il testo proposto dalla Commissione non può trovarci, noi liberali, consenzienti in quanto lo riteniamo inidoneo a raggiungere gli obiettivi di certezza del diritto e di rilancio del contratto di affitto in una prospettiva nuova dell'agricoltura.

Apparentemente può sembrare questa una contraddizione, specie tenendo conto che alcune nostre richieste, come quella della pariteticità della commissione e dei poteri della commissione tecnica centrale in materia di canoni sperequati, sono state sostanzialmente accolte.

Il fatto è che occorre valutare, comparandoli, l'originaria proposta n. 945, portante la firma dell'allora ministro dell'agricoltura Natali, da noi condivisa, con il testo proposto dalla Commissione agricoltura del Senato, nonchè i differenti periodi, economico e politico, nei quali i due testi sono stati varati.

Le differenze sostanziali tra il testo attualmente in discussione e l'originaria proposta Natali sono evidenti, e già le ha richiamate il senatore Bergamasco, qui le sintetizzo: adeguamento biennale dei canoni contro l'attuale quadriennio, possibilità di punti aggiuntivi 32 (20 per gli investimenti fondiari, 8 per i fabbricati colonici abitativi, 4 per i fabbricati aziendali) contro gli attuali 15.

Ricordo che la estensione dei punti aggiuntivi era determinata dalla impossibilità del catasto di valutare gli apporti alla produttività del fondo caricato dai fabbricati e dagli investimenti fondiari; impossibilità dovuta al concetto della redditività differita, su cui si basa il catasto per favorire appunto gli investimenti fondiari che, altrimenti, darebbero luogo ad un immediato aumento del carico fiscale, con il conseguente scoraggiamento della loro esecuzione.

Le attuali proposte sacrificano troppo ad un presunto rispetto del catasto le esigenze di dare adeguata valutazione a tutto ciò che si aggiunge per opera dell'uomo e dell'investimento di capitali alla nuda terra.

La realtà è che il riferimento al sistema catastale è l'elemento meno opportuno per determinare obiettivamente una equa corrispettività tra le prestazioni del concedente e dell'affittuario.

Nonostante questa convinzione, si dette l'assenso da parte dei liberali al disegno di legge n. 945, in quanto si poneva l'esigenza di un immediato intervento legislativo per sanare la carenza normativa aperta dalla sentenza della Corte costituzionale e per assicurare una continuità di disciplina giuridica in un settore troppo importante per essere abbandonato in un limbo legislativo.

Lo stato di necessità giustificava il nostro assenso perchè riferito ad una legge limitata nel tempo e destinata ad essere rimessa in discussione in occasione dell'applicazione delle direttive comunitarie in tema di strutture agrarie.

Attualmente, la provvisorietà di una disciplina legislativa in attesa di affrontare l'applicazione delle direttive comunitarie è stata più o meno bene assolta dalle tre leggine di proroga, l'ultima delle quali è stata varata nell'agosto scorso e che ripiega la sua efficacia fino al prossimo 11 novembre.

La Camera dei deputati ha già avviato la discussione del disegno di legge n. 2244, applicativo delle direttive comunitarie. È quella l'occasione e la sede per riesaminare la disciplina dell'affitto dei fondi rustici in funzione della politica delle strutture. Non va

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 OTTOBRE 1973

dimenticato che l'affitto dei fondi rustici è lo strumento sul quale si punta per realizzare una sostanziale ristrutturazione aziendale in agricoltura.

Non solo, recenti avvenimenti economici interni ed internazionali hanno maggiormente messo in luce la giustezza delle osservazioni della Corte costituzionale sul rischio di determinazione dei canoni fissi in denaro. Evidentemente, se anche successivamente la Corte non ha mosso apertamente critiche alla determinazione dei canoni con il riferimento al dato catastale, l'osservazione assorbente è che, comunque, il canone fisso è un canone pericoloso, quindi è pericoloso ogni sistema di determinazione del canone che non può che approdare a quei valori fissi criticati.

Vorrei qui richiamare la legge n. 825 del 9 ottobre 1971 in materia di delega per la riforma tributaria e, particolarmente, il punto 15) dell'articolo 2 che così recita: « la determinazione dei redditi dominicali dei terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale, disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi... ».

Come si può constatare, l'inadeguatezza del catasto, attraverso le tariffe d'estimo, a dare valori obiettivi validamente riferentisi alla realtà dei fondi, non solo è stata adombrata dalla Corte costituzionale e apertamente ammessa dai più autorevoli studiosi, ma da noi stessi parlamentari, quando abbiamo delegato il Governo a disciplinare in maniera diversa le tariffe di estimo catastale, in quanto la loro attuale previsione legislativa le rende poco credibili e non aderenti alla realtà.

Questi sono i motivi sostanziali che fanno ritenere ancor più inopportuna l'approvazione di una norma, così come proposta, che di per sè è inidonea a raggiungere quei fini perequativi, sottolineati dalla Corte costituzionale ,indispensabili per eliminare su una sola parte i rischi degli eventi monetari.

La verità è che oltre ad un elemento chiarificante, la Corte costituzionale ha introdotto un elemento di per sè valido ma inidoneo a semplificare e rendere lineare la soluzione del problema. Intendo riferirmi alla suddetta necessità di un trattamento difforme tra affittuari conduttori ed affittuari coltivatori diretti.

Va ricordato che, nella precedente sentenza n. 40 del 1964, la Corte non aveva affermato tale esigenza, pur riconoscendo che « equa remunerazione del lavoro della famiglia colonica » concetto già risultante dall'articolo 36 della Costituzione « comporta la esigenza di proporzionare il canone di affitto all'opera mediamente richiesta per la coltivazione », variabile a seconda delle situazioni agrarie e del mercato del lavoro.

Voler risolvere con un unico metro le esigenze del piccolo affitto e del grande è l'errore basilare dell'attuale testo dell'articolo 3, in quanto le esigenze del piccolo affittuario sono tali da prevedere soluzioni incompatibili con il carattere imprenditoriale. Questo, mi si consenta di rilevarlo, è l'aspetto contraddittorio aperto dalla Corte costituzionale.

Il vigente codice civile e buona parte della legislazione speciale, pur esaltandone le qualità di lavoratore autonomo, hanno avviato un processo di elevazione del coltivatore diretto al rango di imprenditore. Basti ricordare la evoluzione terminologica dello sviluppo della proprietà coltivatrice e i poteri conferiti all'affittuario dalla legge n. 11.

La Corte costituzionale, nel tentativo lodevole di accordare qualche protezione in più al coltivatore diretto, lo ha, in un certo senso, mortificato nelle sue aspirazioni imprenditoriali e, maggiormente, lo mortificano quelle parti politiche che fanno esclusivamente leva sul suo apporto di lavoro manuale per inserirlo in un contesto economico non autonomo e più facilmente manovrabile da un punto di vista strettamente politico.

Invero ciò che occorre non è la soluzione prospettata dall'articolo 3, ora in discussione, ma, ritengo, analogamente a quanto avviene in Francia, escludere la applicabilità delle norme degli affitti rustici a quelle superfici limitate che non possono dare luogo ad una impresa agricola.

10 OTTOBRE 1973

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue BALBO). È l'esercizio della impresa agricola l'elemento comune al grande, al medio e al piccolo affitto, quindi, le eventuali differenziazioni di trattamento giuridico debbono tenere conto di questa realtà comune ai vari tipi e, cioè, del fatto che ci si trova di fronte alla disciplina degli apporti dell'imprenditore agricolo alla gestione di una impresa organizzata totalmente, o parzialmente, da altri: il concedente.

In conclusione, si può riassumere il quadro generale dell'attuale discussione nel modo seguente.

In mutate condizioni economiche, politiche, si deve affrontare il problema della riforma della disciplina dell'affitto dei fondi rustici con riferimento al canone. Si deve trovare un sistema giuridico di disciplina dell'affitto idoneo a farlo recepire dalle parti e, quindi, a rilanciare quegli strumenti contrattuali di riorganizzazione e ristrutturazione dell'azienda agricola. Cioè occorre superare tutta la legge n. 11 del 1971, la quale ha una ben strana sorte se i suoi genitori De Marzi e Cipolla, di volta in volta, rifiutano la loro paternità o la rivendicano.

Gli effetti negativi di questa legge li hanno riconosciuti tutte le parti politiche e, specie, i loro proponenti; infatti nella passata legislatura ci siamo occupati e ci stiamo occupando anche ora delle proposte del senatore Cipolla per venire incontro ai proprietari, danneggiati dalla legge n. 11.

Ma gli effetti negativi di questa legge, nella realtà, sono documentati dalla rarefazione dei terreni disponibili per l'affitto e dalle difficoltà che trovano gli affittuari grandi e piccoli a collocare adeguatamente le loro attrezzature e la loro capacità produttiva su terreni di terzi.

La indisponibilità è accentuata, con riferimento ai terreni adatti a pascolo, grazie al sotterfugio convenuto nell'articolo 24 della legge n. 11 di trasformare in affitto contratti di pascolo e di soccida, per estendere ad essi la proroga dei contratti agrari.

Questa non è l'occasione migliore per affrontare un tema così ampio e così importante, in quanto la sede naturale e più opportuna è quella dell'applicazione delle direttive comunitarie, cosa questa, se non erro, condivisa anche in passato da esponenti prestigiosi dell'attuale maggioranza.

La soluzione proposta dal disegno di legge in esame, oltre che inopportuna per i tempi nei quali si discute, appare non condividibile nel merito, in quanto si rischia di introdurre stabilmente nel nostro ordinamento giuridico un sistema inadeguato a rispondere a quegli elementi di rilevanza costituzionale, messi in luce dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 155.

Onorevoli colleghi, in tutta onestà non si può affermare che questa sia la legge opportuna per far riscattare l'agricoltura italiana dall'ultimo posto che essa occupa nel contesto comunitario, dato il suo contenuto. (Applausi dal centro-destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi esaminiamo, e che avrebbe dovuto impegnare tutta l'Assemblea, vede il disinteresse più squallido da parte dei componenti di questa Assemblea e dei componenti la maggioranza. Probabilmente, onorevoli colleghi, le battaglie si combattono al di fuori di queste Aule e si ha poi la pretesa di sciogliere inni continui agli istituti parlamentari come all'altare su cui si sacrificano vitelli d'oro per il benessere del popolo italiano.

L'esempio di questa discussione dovremo tenerlo presente quando si dovranno aprire delle discussioni di fondo sulla funzionalità delle istituzioni e sul calore democratico che molti hanno solo a parole e respingono a fatti.

Il disegno di legge riflette con tanto ritardo alcune esigenze che sono state sentite du-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

ramente durante la campagna elettorale con una traslazione di voti da quelle formazioni politiche che avevano attentato alla proprietà, alla Costituzione, ai diritti elementari dei cittadini italiani e delle popolazioni meridionali in particolare nei confronti di quegli elementi ai quali i meridionali sono molto attaccati, la proprietà della casa e della terra, il diritto alla personalità umana integrata con i diritti di proprietà.

Aspettavamo questa discussione per poter anche comprendere il livello di civiltà ed alcuni ripensamenti in merito a dei solchi che si erano stabiliti tra vaste aree di cittadini che si erano visti traditi nei loro ideali, nelle loro aspirazioni, nel loro tradizionale attaccamento alla proprietà ed alla terra. Non è questo un discorso reazionario nè un discorso che vuole far giustizia di determinati principi, ma è un discorso molto serio. Possiamo anche addivenire a tutte le riforme possibili ed immaginabili, possiamo anche mutare la struttura di tutti i rapporti civili ed umani, possiamo anche addivenire ad un mutamento dei rapporti civili in funzione sociale del livello di civiltà o anche — cosa più importante — in funzione dell'assetto economico finanziario della comunità nazionale. ma dobbiamo escludere le leggi punitive che producono tensioni sociali e non raggiungono nessuno degli obiettivi proposti.

Abbiamo visto che non è bastata neanche la Corte costituzionale con quella sentenza che avevamo previsto (heri dicebanus è sempre triste dirlo) e che era facile prevedere al legislatore disinvolto, per riconoscere che vi è un limite invalicabile nell'assetto costituzionale. Eppure immediatamente la punta di diamante dell'ordinamento giudiziario è intervenuta con l'intenzione di ristabilire un ordine che si era infranto.

Con gli stessi criteri erano stati ritenuti violatori dei principi costituzionali alcuni contenuti punitivi della legislazione che è passata nella cronaca parlamentare come la legislazione sulla casa.

Nella relazione di maggioranza vi è una premessa molto ampia che si diffonde in filosofia della storia e filosofia del diritto e trancia giudizi a destra e a sinistra sostenendo la tesi che la società moderna, per quanto con-

cerne la proprietà fondiaria, ha abbandonato ormai il vieto criterio della proprietà perchè la proprietà fondiaria è un relitto del passato e tutto si fonda e deve fondarsi esclusivamente sulla mobilità della terra, cioè su questo bene transeunte che ha un'esigenza di flusso di denaro e di produttività nei confronti della famiglia contadina e nei confronti anche dell'ordinamento statale; mobilità che deve essere tutelata dal punto di vista giuridico e che deve fondarsi non su un vieto, antico diritto di proprietà nella pienezza dei suoi diritti - perchè il diritto di proprietà sarebbe, secondo questa filosofia spicciola della relazione di maggioranza, la somma di tutti i diritti sotto il profilo arcaico, sotto il profilo più deteriore - ma esclusivamente sull'azienda, sul contratto di affitto. Il contratto di affitto è diventato il simbolo della produttività aziendale, della produttività della terra, della produttività particolare del reddito della famiglia contadina. Ebbene, questa teoria, da cui dovrebbe discendere una critica profonda ai precetti costituzionali ed anche alla sentenza della Corte costituzionale che praticamente ha dichiarato l'illegittimità delle norme che costituiscono le vertebre della vecchia legge n. 11 del 1971, viene rinnegata dallo stesso relatore che, concludendo, nella sua enfasi descrittiva, sia pure inquinata da determinate teorie, per la composita situazione governativa e per le delegazioni dei partiti al Governo che debbono ottenere ciascuno una propria soddisfazione, dopo aver « Si vuole insomma sottolineare come nella nuova realtà di una moderna agricoltura la proprietà della terra non è più fattore determinante e condizionante per la costituzione di aziende organiche ed efficienti » pone questo principio: « durante gli anni di maggior rendimento della propria capacità produttiva, il che non toglie che alla fine di una vita di lavoro redditizio possa assumere in proprietà quei terreni sui quali ha speso le energie migliori ». Dunque vi è questa contraddizione di fondo che toglie la base a tutto il ragionamento che è come premessa macroscopica delle brevi conclusioni con cui la relazione finisce. Cioè non è concepibile, onorevoli colleghi, sia per la nuova civiltà giuri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

dica, sia per le conquiste di coloro che dalla terra traggono alimento e alla terra sono attaccati; non è più possibile per le caratteristiche specifiche della terra stessa, per la dinamica, per il prezzo dei prodotti, per la dipendenza da un più vasto ambito comunitario, per il pubblicismo di alcuni interventi. pensare ad un diritto di proprietà arcaico, vecchio; ci deve essere alla base solo un rapporto di affitto, il rapporto di affitto concepito come base economico-giuridica per la costituzione di un'azienda che possa in modo disinvolto, in modo organico condurre ai propri fini l'azienda stessa. E nello stesso tempo si scioglie un inno al contadino che, invecchiato sulla terra che ha bagnato del suo sudore, finalmente può in età avanzata, quando le forze non lo reggono più, con i guadagni modesti che ha tratto dalla conduzione di questa azienda, arrivare finalmente a un diritto di proprietà. E con questo si viene a negare la validità di tutta l'impostazione filosofica che ha voluto ispirare la relazione di maggioranza.

Che cosa rimane allora, onorevoli colleghi? Da un punto di vista generale rimane l'attaccamento alla terra come sacrosanto principio di integrazione della personalità umana; rimane il diritto di proprietà come sacrosanto principio cui tutti i cittadini tendono, oltre che per integrare la propria personalità, per poter lasciare ai figli e ai nipoti, dopo una vita di lavoro, il frutto di tanti anni di sacrificio; rimane questa aspirazione di ciascuno di noi, rimane questa aspirazione che, in particolare, non è possibile togliere alle genti meridionali che sono tradizionalmente attaccate al pezzo di terra come parte integrante della loro vita culturale, intellettuale, economica, sociale, umana.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, quando una legge iniqua che la Corte costituzionale, e prima la nostra coscienza, aveva cancellato si è presentata come legge punitiva delle aspirazioni primordiali delle genti meridionali, si sono visti dei successi elettorali della Destra nazionale che aveva innalzato questa bandiera, che aveva sostenuto l'iniquità di determinati princìpi, che aveva sostenuto che non si potevano rendere operanti alcuni principi che sono estranei al nostro spirito, alla

nostra tradizione, alla nostra volontà innovatrice, nel quadro della tradizione nazionale.

Però se errare è umano, perseverare è veramente diabolico. Di fronte alla Corte costituzionale che aveva posto dei punti fermi vanificando delle norme di legge che contrastavano con il principio costituzionale della rispondenza della proprietà a una determinata valutazione, di fronte alla Corte costituzionale che aveva ritenuto di non vanificare un corrispettivo di locazione, che aveva ritenuto di porre su basi solide secondo i principi costituzionali di questa Repubblica il rapporto di proprietà, il rapporto locatizio, lo svolgimento dinamico dei rapporti, si è cercato di perdere tempo in inutili discussioni, si è cercata la via per poter aggirare i principi che la Corte costituzionale aveva posto ponendo altre norme, si è cercato ancora una volta di prospettare dinanzi al popolo italiano una disciplina che in qualche modo fingesse di aderire a dei principi costituzionali mentre non fa che aggirarli lasciando il rapporto locatizio e il rapporto di proprietà ancora in una posizione instabile.

Giustamente è stato scritto nella relazione del senatore Pistolese - che ringrazio per il contributo fattivo che ha voluto dare alla discussione — che in questo momento veramente drammatico dal punto di vista sociale una conduzione della terra efficace richiede la pace sociale, richiede l'equilibrio sociale. Ma non si raggiungono questi obiettivi attraverso delle norme contorte che vogliono stabilire ancora dei principi che sono stati cancellati, fidando forse in una evoluzione critica della Corte costituzionale che, Dio mi perdoni quello che dico, è sempre più politicizzata e inquinata, sino a divenire un inutile fardello perchè ci sono decisioni il cui apparire e il cui stabilirsi ancora noi soffriamo, interpretazioni che sono veramente frutto di valutazioni meramente politiche e non di aderenza agli interessi autentici della comunità nazionale. Non vogliamo il giudice asettico; il giudice deve vivere nella vita che noi viviamo, deve sentire quello che promana dalla collettività, deve ispirarsi ai principi di una evoluzione; ma nessuna norma chiede al giudice di seguire determinate teorie marxiste o marxiane, il che porta i rapporti umani, civili,

10 Ottobre 1973

giuridici su un piano di instabilità, su un piano che produce solo tensioni acute, e non ha come visione l'obiettivo raggiungimento dei fini che sono consoni con la produttività e soprattutto con le aspirazioni della maggioranza della comunità nazionale.

Non sto a farvi una casistica, che forse vi farà tra poco il relatore di minoranza, senatore Pistolese, ma vi voglio semplicemente dire che la Corte costituzionale ha ritenuto di far presente, in una visione superiore del sindacato costituzionale, cioè in una visione prettamente tecnico-giuridica che tenesse in considerazione la dinamica del rapporto, che si rinnegherebbe il principio secondo il quale allo Stato e solo ad esso spetta la legislazione privatistica (principio che, tradotto in termini diversi, significa e non può non significare che il diritto privato costituisce una materia a sè stante, non compresa quindi nelle materie che statuti e Costituzione con vari limiti attribuiscono alle potestà regionali). Dall'altra parte invece vi è la volontà diretta a far rinunciare al potere centrale, alla disciplina di determinati rapporti, con il comodo, ormai vieto, consueto alibi di scaricare sulle regioni ogni responsabilità, perchè le regioni sarebbero democratiche e il potere centrale sarebbe autoritario; allora arriviamo veramente ad una situazione incomprensibile; rovesciamo i valori. In questo modo creiamo una situazione che non è più in armonia con gli interessi della collettività, che parte da una considerazione che dobbiamo respingere.

Ecco la ragione per cui, quando la Corte costituzionale ha indicato la via da seguire, abbandonando questo richiamo alle regioni come panacea universale, e ha indicato nei singoli articoli che ha preso in considerazione con sindacato negativo che, per esempio, la corresponsione del canone in danaro costituisce una innovazione che trova ragione nel nuovo sistema di una formazione ottenuta con riferimento al reddito catastale — che è appunto espresso in danaro, - nessuna ragione può trovare la soppressione di ogni forma di ragguaglio al prezzo di determinati prodotti che era antica regola sancita anche dall'articolo 1 della legge 567 del 1962, come nulla può giustificare la mancata introduzione di qualsiasi altra forma di aggiornamento monetario.

Quando si pone questo principio e la nuova disciplina praticamente si immerge in una incertezza di applicazione, in una vacuità di termini precisi e crea una situazione che non dà praticamente la certezza di un corrispettivo equilibrato dei valori, creiamo ancora quel clima di confusione e di contrasto tra le norme costituzionali più limpide e la legislazione ordinaria.

È mai possibile che per ragioni che ci sfuggono o anche per ragioni talvolta chiarissime dobbiamo abbandonare di accogliere e realizzare l'aspirazione della collettività, cioè una disciplina che non sia suscettibile di contrasti o che possa portare al contrasto più ampio, cioè al sindacato di costituzionalità della norma? È possibile che non aderiamo alle richieste delle popolazioni rurali della Sardegna, della Sicilia, che hanno fatto sentire la loro voce in tutte le sedi attraverso dei ricorsi ancora alla Corte costituzionale per le altre norme in cui è articolata la vecchia legge n. 11 del 1971, e non riusciamo a dare una base seria, che risponda all'aspirazione della maggioranza delle popolazioni rurali?

Quando si parla di modifica di termini, nel disegno di legge governativo, non si tiene conto del fatto che la Corte costituzionale ha posto il principio della dinamica dei prezzi, che è essenziale per la costituzionalità di un corrispettivo. Si è parlato non solo di aggiornamento economico, ma anche di aggiornamento monetario; d'altra parte la norma modificatrice di quella vecchia che è stata vanificata dalla Corte costituzionale pone dei termini: nel disegno di legge governativo si parlava di due anni di stabilità, in quello approvato dalla Commissione della Camera di tre, in quello votato nell'Aula della Camera di quattro ed ora, poichè ci si riferisce all'annata agraria successiva, siamo giunti a cinque anni di stabilità in luogo della dinamica che ha proposto la Corte costituzionale.

Onorevoli colleghi, come potete pensare che non possa essere cancellata anche questa norma, che praticamente proietta in cinque anni una stabilità, che si traduce in una sostanziale fissità? Come potete pretenderlo,

10 Ottobre 1973

quando oggi la dinamica economica, la parità monetaria ed in particolare la svalutazione della lira è una cosa che cambia di giorno in giorno, di settimana in settimana, non solo nei confronti del valore esterno della lira, ma anche di quello interno? Ne è indice il reddito nazionale con la differenza tra il coefficiente di aumento nel suo significato reale e nel suo significato monetario: una differenza enorme!

Pertanto non c'è solo una svalutazione o - non voglio parlare di svalutazione — una dinamica modificativa per quanto concerne la nostra lira nei confronti dei mercati esteri, ma per quanto riguarda la nostra lira nei confronti del suo potere d'acquisto all'interno. E voi parlate di fissità per cinque anni senza poter dare la possibilità di una perequazione che la Corte costituzionale ha voluto suggerire proprio per ragioni sociali ed economiche, per una esigenza di modificazioni e di continui aggiornamenti, ritenendo la fissità vanificante del corrispettivo come elemento che contrasta con il principio costituzionale dell'equilibrio dei ricavi, del capitale, dei valori, del costo del lavoro, della remunerazione del lavoro, degli introiti dell'azienda!

Ecco praticamente il perchè della nostra contrarietà a questo disegno di legge. Siamo contrari a questo provvedimento per le vecchie ragioni che ha esposto il senatore Filetti nella passata legislatura, che ha esposto nella sua relazione di minoranza il senatore Grimaldi e che ho avuto l'onore di esprimere anche io nella dichiarazione di voto; siamo contrari perchè permangono le stesse ragioni di critica, ma soprattutto per questo sistema di legislazione che non tiene conto delle aspirazioni delle popolazioni. Sono leggi che dovremmo respingere perchè tendono solo a riti sacrificali sull'altare di teorie che vengono da lontano e che non sono di casa nostra, che voglio solo venire incontro a particolari e ben note aspirazioni. E non si lamenti poi la Democrazia cristiana inquinata nei suoi programmi, inquinata nella sua ideologia, se perde il consenso popolare, il consenso di determinati ceti che hanno dato il corrispettivo del voto a questo organismo perchè lo ritenevano democratico, lo ritenevano cristiano e credevano nella sacralità del-

la sua azione. Non ci si meravigli se questi voti vengono persi dalla Democrazia cristiana che oggi è venuta meno alla sua autonomia ideologica e alla sua autonomia programmatica per sacrificare tutto ad altre ideologie. Sono affari che riguardano la Democrazia cristiana, ma lasciateci esprimere un senso di rammarico per le popolazioni che aspettavano che coloro che hanno le leve del Governo e che parlano di moralità del potere, di esigenza del potere, di continuità del potere dicessero che ricevono - è questo il senso democratico — l'afflato delle popolazioni, ne valutano le aspirazioni, vengono incontro ai loro bisogni, altrimenti il governare è un esperimento tutto negativo che porta a tensioni sociali che sono sempre più acute in momenti drammatici come quello che attraversiamo.

Ecco il perchè della nostra vecchia bandiera nei confronti della difesa del diritto di proprietà. Non è una bandiera che sventoliamo per essere dei reazionari o per essere tra coloro che aspirano solo ad una tradizione. Noi aspiriamo al raggiungimento degli obiettivi della gente più umile che sono l'attaccamento alla proprietà, alla terra, all'azienda agricola, ai prodotti della terra, il desiderio di veder andare per il mondo i prodotti della terra a prezzi remunerativi e soprattutto il veder santificare il duro lavoro dei campi. (Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

P I N T O . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'esigenza di un intervento pubblico per la riorganizzazione e la ristrutturazione del vasto settore della conduzione dei fondi rustici è da tempo largamente sentita dal mondo contadino in questo nostro paese e anche dal mondo non contadino poichè la conduzione dei fondi rustici interessa direttamente il sistema produttivo del paese. Questa esigenza è in rapporto a due fattori essenziali. Vi è innanzitutto una particolare concezione, nel nostro paese, della proprietà terriera, nel senso che in questo settore noi, in Italia, siamo rimasti

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

indietro lungo il progresso che la conduzione della proprietà contadina ha subito attraverso gli ultimi due secoli nei paesi più industrializzati. Noi siamo rimasti come ancorati ad una mentalità di agganciamento del lavoro contadino alla proprietà della terra. Il nostro contadino, che per lunghi lustri ha lavorato la terra e ha profuso continuamente le sue energie essenziali nella prospettiva di diventare proprietario dell'appezzamento di terra che aveva lavorato lui, o magari il padre e il nonno, e in questa aspirazione non si è preoccupato di valutare se la azienda agricola aveva raggiunto un sufficiente grado di redditività, in questa prospettiva di diventare proprietario del pezzo di terra non ha mai pensato di prendere in affitto il fondo che aveva in colonia o in mezzadria, o un fondo del vicino. Ha perseguito, sordo ad ogni altra necessità, l'obiettivo di diventare proprietario e non ha mai pensato che con l'affitto e quindi con l'allargamento della sua azienda avrebbe potuto costituire una azienda più vasta e a reddito maggiore.

Così nel nostro paese non si è mai formata una mentalità imprenditoriale in agricoltura. Tutto è andato bene e meglio sarebbe dire tutto non è andato male fino a quando il lavoro della terra era praticato solamente dall'uomo con i mezzi tradizionali; ma quando la meccanizzazione è arrivata nelle campagne e si è avuta così la possibilità di lavorare grosse estensioni di terra con una incidenza relativamente bassa del costo del lavoro, si è avuta una maggiore produzione ed un prezzo più basso dei prodotti della terra. In questo momento, in questa fase della trasformazione sia pure parziale delle nostre aziende agricole, abbiamo avvertito l'inadeguatezza della nostra organizzazione della conduzione dei fondi rustici. Ci siamo trovati a dover subire una concorrenza che non potevamo assolutamente sostenere, perchè i prodotti della grande azienda tutta meccanizzata avevano un costo nettamente inferiore nei confronti dei prodotti della nostra piccola azienda di tipo familiare.

Neppure in questo stadio è stata avvertita la necessità di un nuovo modo di produrre, di una maniera diversa di organizzare la nostra azienda agricola. I giovani, nati nelle campagne, soffocati e impoveriti da questa concorrenza che non riuscivano a vincere e neppure a contenere, sono partiti e sono andati all'estero a chiedere occupazione nel mondo del lavoro industriale. Ci sono arrivati ovviamente senza una preparazione e senza una specializzazione. Sono rimasti sulla terra solo i genitori, i vecchi, i quali non potevano certamente cambiare mentalità e sono rimasti ad attendere le rimesse dall'estero dei figli per comprare il pezzo di terra che avevano coltivato per tanti anni.

Di fronte a questa situazione era assolutamente necessario ed anche urgente un intervento pubblico capace di indirizzare il lavoro contadino verso nuovi obiettivi, verso una diversa organizzazione ed una diversa mentalità.

È questa la motivazione profonda che è stata alla base prima della legge dell'11 febbraio 1971 e poi di questa nuova legge. Noi dovevamo intervenire anche perchè questa esigenza era stata ampiamente recepita, certamente prima che da noi, dalla CEE che ci imponeva una produzione a prezzi competitivi e per produrre nella realtà attuale a prezzi competitivi è necessaria una diversa strutturazione dell'azienda agricola, è necessaria la trasformazione dell'azienda familiare in azienda comprensoriale. Se vogliamo che il nostro contadino trovi ancora convenienza ad allevare i bovini, deve produrre latte a prezzi inferiori a quelli di vendita del latte di provenienza da paesi esteri. E così per tutti i prodotti. La CEE da tempo ci ha indicato i provvedimenti da adottare per raggiungere un tale obiettivo, provvedimenti che abbiamo poi sistematicamente disatteso. Le indicazioni comunitarie ci consigliavano di intervenire per l'abbandono dei terreni meno produttivi e per un riassetto della produzione agricola in zone più favorevoli. Come conseguenza di queste indicazioni, sarebbe stato ed è necessario secondo le norme comunitarie procedere ad interventi di politica agraria, in modo da favorire e guidare la formazione di aziende accorporate, di aziende a più grosse dimensioni, tali da poter garantire una produzione per la quale l'incidenza del costo del lavoro sia notevolmen-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

te ridotta. Ed è questo il principio essenziale

La CEE ritiene che per poter arrivare ad una ristrutturazione e ad un ammodernamento dell'azienda agricola in modo da avvicinare il reddito da lavoro agricolo al reddito da lavoro industriale la via sia quella dell'affitto a lunga scadenza.

Solamente creando queste nuove condizioni avremmo potuto creare altresì anche nel nostro paese una mentalità imprenditoriale nel settore del lavoro agricolo, che nel nostro paese era assolutamente assente e che oggi solo in zone più avanzate comincia ad essere timidamente avvertita.

Ouesta direttiva valida in tutto l'ambito della Comunità europea ha un valore particolare nel nostro paese perchè solamente la affittanza può costituire il superamento della unica aspirazione alla proprietà del piccolo appezzamento. L'affittanza consente al contadino di allargare la sua azienda, di renderla più grande, mentre la mentalità di acquistare il pezzo di terra lascia l'azienda in condizioni certamente sempre ristrette. E per noi questa direttiva assume anche un carattere di particolare validità perchè certamente più che gli altri paesi membri abbiamo il fenomeno dell'emigrazione. Possiamo persuadere i nostri giovani contadini a rimanere sulla terra solo se possiamo offrire loro la prospettiva di un reddito sufficiente a soddisfare le esigenze della vita di oggi.

Consapevoli di queste nostre difficoltà di sviluppo della società contadina e consapevoli anche delle direttive comunitarie, che abbiamo sempre accettato, abbiamo nella decorsa legislatura discusso ed approvato una legge per una nuova e diversa regolamentazione dell'affittanza agraria, la ben nota legge 11 febbraio 1971, n. 11. Sono ben note le vicende di questa legge e tutti, ognuno dal proprio punto di vista, ne hanno discusso ampiamente anche in questa occasione. La legge è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio 1972 relativamente agli articoli 3 e 4, primo comma, nella parte in cui non viene limitata l'applicazione ai soli affittuari che coltivano il fondo e relativamente all'articolo 1 nella parte che non prevede alcuna forma di regolamentazione periodica del canone in denaro.

La sentenza della Corte costituzionale risulta ampiamente valida, a nostro giudizio, in difesa del principio che il lavoro contadino deve avere una diversa remunerazione nei confronti del reddito imprenditoriale. Ma la validità della sentenza risulta ancor più evidente dal rilievo circa la revisione del reddito della proprietà fondiaria che se fosse rimasto agganciato ai criteri della legge 11 febbraio 1971 sarebbe diventato addirittura irrisorio in rapporto con la svalutazione ineluttabile in una società moderna in evoluzione.

Ma prima ancora che oggetto di censura da parte della Corte costituzionale, questa legge era stata oggetto di grosse contestazioni in alcuni settori del nostro sistema sociale ed era stata l'occasione di speculazioni politiche da parte di un ben preciso settore dell'opposizione che soffiava e continua a soffiare sul malcontento e sulle incertezze delle categorie interessate.

Nella nostra realtà sociale vi è il contadino che ha l'unica aspirazione di diventare proprietario di un pezzo di terra; ma vi è anche il piccolo risparmiatore che ha investito il suo risparmio in una piccola proprietà, vi è il piccolo proprietario, che magari per eredità vive con il reddito che la proprietà stessa gli produce. Sono categorie che non hanno avvertito pienamente il senso del progresso e le esigenze che il progresso comporta. Essi sono rimasti sordi alle sollecitazioni della cooperazione e non hanno saputo operare per un accorporamento allo scopo di creare una nuova azienda agricola a dimensioni ottimali per una produzione competitiva.

Queste categorie di cittadini costituiscono però una realtà del nostro sistema socio-economico; sono soggetti che dalla piccola proprietà traggono il reddito di vita.

Su queste categorie, che oggettivamente risultavano squilibrate dalla legge 11 febbraio 1971, ha operato pesantemente la destra, per creare, in modo particolare in alcune zone più sensibili, condizioni di difficoltà.

Sulla base di queste esperienze, noi dobbiamo serenamente ritenere che effettivamente la rigidità della norma a base della legge 11 febbraio 1971 aveva creato in particolari 189a SEDUTA

— 9361 —

10 Ottobre 1973

settori una condizione di disagio, specie per il fatto che non era previsto un adeguamento del canone in rapporto con l'aumento del prezzo dei prodotti.

Vogliamo però contestualmente affermare che riteniamo ancora validi i princìpi che hanno ispirato la linea politica della legge 11 febbraio 1971. E precisamente riteniamo, anche nella necessità di procedere ad una nuova formulazione delle disposizioni ritenute incostituzionali dalla alta Corte, che l'affittanza sia la premessa per la formazione di una nuova azienda agricola e che pertanto deve essere alla base di una nuova organizzazione della conduzione dei fondi rustici. E la mia parte politica ritiene altresì ancora valido l'altro principio che fu a base della legge del febbraio 1971: la certezza e l'equità del canone.

Noi repubblicani, in accettazione delle norme comunitarie, riteniamo che l'affittanza, collegata ad una lunga durata della decorrenza, sia una condizione essenziale per la trasformazione dell'attuale azienda piccolo familiare e per una diversa ristrutturazione delle aziende in modo particolare a dimensioni tali da consentire una diversa organizzazione del lavoro e della produzione. Ed è conseguenziale che perchè l'affittanza possa assolvere a questa funzione è necessario che sia legata alla certezza ed alla equità del canone.

Siamo pertanto favorevoli alle modifiche apportate alla legge dell'11 febbraio 1971 essenzialmente perchè queste modifiche sono state prospettate e formulate nello spirito dei due principi informatori essenziali della precitata legge del febbraio 1971.

Nel rispetto di questi principi la determinazione del canone di affitto rimane ancora ancorata al reddito dominicale. La Corte costituzionale ha sostanzialmente ritenuto valido un tale aggancio anche sotto il profilo costituzionale. Ha invece proposto censura per l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971 solo perchè non è prevista alcuna forma di rivalutazione del canone in denaro in rapporto alle variazioni di mercato ed alla prevedibile svalutazione della lira. In sostanza la Corte costituzionale ha espresso la sua censura rite-

nendo che con un tale sistema di pagamento del canone veniva ad essere violato il principio della proprietà contadina, con una remunerazione limitata ad un valore irrilevante, addirittura simbolico.

La modifica proposta dal Governo prevede un aggancio del valore del canone da pagare alla variazione dei prezzi all'ingrosso ed al costo del lavoro in agricoltura. Sono due elementi che certamente offrono garanzia di un adeguamento del fitto al valore contingente del denaro, offrendo in tal modo una garanzia per un equo canone sia per l'imprenditore agricolo che deve pagare, sia per il proprietario, che può continuare a ricevere dalla sua proprietà un reddito valutabile in relazione con le variazioni del valore della lira.

Con il testo di proposta di legge presentato alla Camera dopo la censura della Corte costituzionale era stato provveduto con l'articolo 3 a fissare nuove norme per la determinazione del canone in rapporto a nuovi coefficienti aggiuntivi per determinate condizioni.

È noto che in sede di discussione alla Camera l'articolo 3 fu sostanzialmente modificato con un emendamento in base al quale venivano conferiti alla regione i poteri per la determinazione dei coefficienti e le norme di applicazione.

Noi repubblicani votammo alla Camera contro questo emendamento, ed in sede di dichiarazione di voto per la legge nel suo complesso abbiamo espresso ampie riserve sul mantenimento di un tale emendamento, che oltre tutto, a nostro giudizio, comportava il rischio di un'ulteriore censura da parte della Corte costituzionale. Abbiamo espresso in sede di dichiarazione di voto alla Camera le nostre perplessità, ed abbiamo collaborato perchè venisse ripristinato il testo presentato dal Governo. In sede di discussione della legge in Senato la nostra posizione è risultata giusta. La Commissione affari costituzionali infatti si è espressa nel senso che « l'articolo 3 (come risulta modificato dall'emendamento della Camera) conferendo alla Regione competenza in materia privatistica non può essere in nessun caso accolto in quanto lede il principio costituzionale della esclusiva attri-

10 Ottobre 1973

buzione allo Stato della legislazione in materia di rapporti intersoggettivi privati ».

E la Commissione agricoltura, anche tenendo presente il parere della 1ª Commissione affari costituzionali, ha deliberato, a maggioranza, di non accettare l'emendamento votato alla Camera ed ha provveduto alla formulazione di un articolo che lascia in sede centrale la facoltà di fissare i coefficienti per la determinazione del canone di affitto.

Noi approviamo questa decisione. E non perchè vogliamo porre in discussione la potestà della regione in sede legislativa concorrendo a scavare nel solco Stato-Regione. Una costante giurisprudenza rimanda allo Stato ogni decisione ed ogni enunciazione di legge in materia di diritti soggettivi privati. Ed è un principio perfettamente giusto per garantire certi principi di uguaglianza, che non possono essere suddivisi sulla base di valutazioni ed orientamenti ambientali, sia pure regionali.

In questa prospettiva assumono certamente altra configurazione le disposizioni che sostanziano l'articolo 3 come ci viene presentato dalla Commissione agricoltura per la nostra approvazione. Sono stati modificati i limiti dei coefficienti. E noi riteniamo che sia opportuno, per tutte le motivazioni cui ho fatto riferimento prima, mantenere questi limiti lievemente più elevati, per consentire ai proprietari un reddito più consistente.

In questa nuova formulazione dell'articolo 3 acquistano anche diverso valore i coefficienti aggiuntivi, perchè legati a principi più oggettivi e meno aleatori.

I coefficienti aggiuntivi per la casa colonica e per tutti gli insediamenti comunque utili per la conduzione dell'azienda costituiscono certamente ancora un incentivo all'investimento da parte del proprietario, che può trovare in questa disposizione motivo e spinta per nuovi investimenti, agli effetti di una maggiore produzione.

Dopo le riserve espresse in sede di discussione alla Camera noi repubblicani dichiariamo che la nuova formulazione dell'articolo 3 elimina in gran parte i nostri dubbi e ci consente di esprimere la nostra adesione ad una disposizione di legge che, provvedendo

a porre rimedio ad una condizione di necessità provocata dalla censura costituzionale, viene espressa nel rispetto di principi che noi condividiamo.

Altra norma di rilievo è certamente l'intervento previsto per le zone per le quali il canone risulta gravemente sperequato. La commissione provinciale ha facoltà di invitare subito l'ufficio tecnico erariale per un accertamento di urgenza. Ma vi è anche la possibilità, nel caso che la questione non possa essere risolta con il nuovo accertamento tecnico, di prospettare la situazione alla commissione centrale che può con motivata relazione fissare dei coefficienti diversi in rapporto alle diverse situazioni ambientali. È una norma di garanzia per il raggiungimento di un canone equo sia per il concedente che per l'affittuario.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione di questa legge noi non assolviamo di certo compiutamente all'impegno di risolvere tutti i complessi problemi che travagliano il mondo della nostra agricoltura.

Ho già detto al principio di questo mio breve intervento delle condizioni di fondo delle nostre aziende agricole e della necessità di trasformazione e di ristrutturazione della conduzione dei fondi rustici, che oltre tutto ci viene indicata da precise norme comunitarie che abbiamo esplicitamente accettato.

La trasformazione deve interessare, è vero, la mentalità dei lavoratori che operano in agricoltura. Ma noi dobbiamo operare per promuovere le condizioni capaci di avviare una inversione di tendenza.

Le disposizioni di questa legge debbono essere considerate solo come la premessa per un intervento di globalità che prenda in esame la ristrutturazione delle nostre aziende agricole, in modo da renderle più efficienti e competitive sul piano della produzione.

Anche questa legge sarà certamente occasione di discussioni e di polemiche nel mondo contadino, fra i proprietari terrieri in genere e fra i piccoli proprietari in modo particolare. Sarà oggetto di discussioni e di valutazioni a livello di opinione pubblica. Si parlerà anche di costituzionalità e di giustizia; ci saranno posizioni di vittimismo ed espressio-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

ni di trionfalismo. Si dirà che si poteva fare di più o di meno, a seconda della parte dalla quale sarà esaminato il problema. Ci saranno critiche ed osservazioni infinite. Tutti questi motivi d'altra parte sono già stati espressi dagli interventi in quest'Aula da parte dei rappresentanti delle varie parti politiche che hanno preso la parola sull'argomento.

Noi repubblicani riteniamo di aver assolto ai nostri doveri con la compartecipazione attiva alla formazione di questa legge, anche prospettando in sede di discussione alla Camera le nostre perplessità in rapporto a scelte essenziali; ed abbiamo operato, in sede di maggioranza, perchè la legge voluta per il perseguimento dell'obiettivo della ristrutturazione dell'azienda agricola tenesse nel giusto conto le preoccupazioni e le attese delle classi sociali interessate.

Vogliamo avere fiducia che anche in sede di applicazione questa legge possa contribuire al rinnovamento del mondo agricolo nel rispetto dei diritti di tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho letto con grande interesse e con grande attenzione la relazione di maggioranza, dovuta a un parlamentare d'indubbia cultura e di sicuro ingegno. In quella relazione c'è tutto o quasi tutto ciò che può riguardare il disegno di legge che stiamo esaminando. Manca però il senso della Costituzione; e mi spiego subito.

Accenni, richiami formali alle norme della Carta fondamentale della Repubblica non potevano mancare: siamo in materia di modifica d'una legge che è stata dichiarata illegittima per violazione degli articoli 42 e 44 della Carta costituzionale: è naturale che questi due articoli venissero ricordati. Sono stati infatti ricordati; ma soltanto di sfuggita. Inoltre il relatore si preoccupa dell'eventualità d'una nuova pronuncia sfavorevole nel caso che l'articolo 3 del disegno di legge che ci viene proposto rimanga formulato quale è in seguito all'emendamento Fra-

canzani e dice: state attenti che non avvenga (quod Deus avertat!) che si vada incontro a nuove censure, che anche questa nuova legge venga bollata. Ma così la Costituzione non è più il modo peculiare e armonico di essere della comunità politica, non è più il complesso delle norme fondamentali che tracciano le linee maestre d'un determinato ordinamento giuridico: la Costituzione diventa uno spauracchio, un ostacolo fastidioso che bisogna aggirare.

Dico subito - e mi si consenta questa digressione, che poi digressione non è perchè rimango nel vivo dell'argomento - che la mancanza d'un senso profondo, sincero della Costituzione caratterizza il momento politico attuale nel nostro paese. L'attuale situazione politica, secondo la predicazione corrente (e ne abbiamo udito l'eco nella discussione ieri e anche oggi in Aula), viene plasticamente raffigurata in questo modo: da una parte ci siamo noi, i reprobi, i reietti, i respinti dall'arco costituzionale, dall'altra parte ci sono gli altri partiti concordi - oh, quanto concordi! — riuniti e raccolti sotto o dentro l'arco costituzionale; dico sotto o dentro perchè non ho capito ancora esattamente se questo famoso arco sia verticale o sia orizzontale. Ma già, sono i partiti a costituire, a formare l'arco; sono essi stessi l'arco, armati di sacri testi e decisi e pronti a difendere l'ordine costituito. Ora, tutto ciò è molto suggestivo, ma non è vero. La realtà è ben diversa, la realtà è che i partiti che ci hanno dato la Costituzione non perdono occasione, compresa questa, per smantellarla e per sgretolarla, mentre noi, che non abbiamo partecipato alla stesura di quel documento storico, siamo qui per difenderlo. Eludere la Costituzione è diventato un sistema. Diciamo la verità (ce la possiamo dire, tanto siamo in famiglia, siamo solo quattro persone presenti in Aula) diciamo la verità: ormai tutto procede all'insegna dell'anarchia costituzionale, o meglio dell'anarchia anticocostituzionale. Non è in regola neanche il Governo, che ci presenta queste leggi rovinose. Forse che i Governi di centro-sinistra sono nati dal seno del Parlamento (e intanto devo dire che la legge De Marzi-Cipolla è

10 Ottobre 1973

nata dal connubio tra il centro e l'estrema sinistra) come vuole l'articolo 94 della Costituzione? No, sono nati, sorgono e tramontano per il gioco di correnti, sottocorrenti, clan, che si incontrano, si scontrano, confluiscono, divergono, si abbracciano e si abbandonano, e dalle collusioni, dalle intese, dai compromessi di queste correnti, sottocorrenti e clan nascono leggi infelici e sbagliate corne questa che stiamo esaminando.

Il Governo è condizionato da forze che operano fuori del Parlamento, mentre istituti ed organi che la Costituzione prevede rimangono inoperosi. Domando, ad esempio. a che cosa serve il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Esiste da diciotto anni, si è dato un regolamento interno, ha un regolamento di contabilità ed amministrazione, ha un organico del personale, ha perfino — e non poteva mancare — un regolamento per l'indennità del presidente, del vice presidente e dei consiglieri. Ebbene, domando se il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro venga mai interpellato quando si tratta di provvedimenti che toccano i settori vitali dell'economia nazionale. Eppure l'articolo 99 della Costituzione pone il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in primissimo piano tra gli organi ausiliari dello Stato!

La cronica irriverenza per la Costituzione e per l'organo di garanzia costituzionale si è manifestata in modo clamoroso in materia d'affitto dei fondi rustici. È stato qui ricordato da molti oratori che quando la legge De Marzi-Cipolla venne discussa in Parlamento, la destra formulò le sue critiche senza riserve dicendo: badate che questa nuova statuizione è contraria alle norme della Costituzione e segnatamente agli articoli 42 e 44! Fatica sprecata; la legge fu approvata. Il tempo ci ha dato ragione e da allora sono cominciate le manovre di avvolgimento che sono culminate nell'emendamento Fracanzani, in virtù del quale le commissioni tecniche provinciali, nel determinare ogni quattro anni le tariffe dei canoni di equo affitto (così dice il disegno di legge; secondo me equo dovrebbe essere il canone e non l'affitto, ma il disegno di legge parla invece di canone di equo affitto), devono, prendendo per base i redditi dominicali, stabilire coefficienti di moltiplicazione compresi entro un minimo e un massimo fissati con legge regionale. Con legge regionale va fissato altresì il coefficiente di maggiorazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto.

Osservo intanto che secondo il disposto dell'articolo 2 del disegno di legge, articolo che per il relatore è del tutto irreprensibile, i componenti della commissione tecnica sono nominati dal presidente della giunta regionale e la commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale, il quale, come sappiamo, è un dipendente della regione. Secondo l'articolo 2 della legge del 1962 — ed anche secondo l'articolo 2 della legge De Marzi-Cipolla, il che significa che andiamo di male in peggio — i componenti erano nominati dal prefetto ed era il prefetto a presiedere quella commissione. La legge De Marzi-Cipolla aveva rotto l'equilibrio fra le rappresentanze dei proprietari e degli affittuari; si è creduto di ristabilire tale equilibrio; ma lo si è fatto soltanto in modo apparente e fittizio, come spiegherò fra poco.

Mi soffermo anzitutto per un istante sulla questione della conformità all'ultima parte dell'articolo 117 della Costituzione dei poteri che, secondo l'emendamento Fracanzani (accolto nell'articolo 3 del disegno di legge), dovrebbero essere conferiti alle regioni, le quali dovrebbero emanare le leggi a cui ho fatto cenno. Voglio ricordare che quando l'articolo 117 fu redatto, l'onorevole Ruini osservò che non aveva alcuna importanza, che non c'era da preoccuparsi del fatto che il potere regolamentare fosse esercitato dalla regione anzichè dai ministri giacchè di potere regolamentare si tratta (e più precisamente di regolamenti d'esecuzione), di atti secondari rispetto alla legge, che è atto primario.

Tutti sappiamo che il regolamento ha la funzione di rendere più agevole e scorrevole l'applicazione della legge ai casi concreti; può avvenire così che il regolamento abbia una disciplina minuta — che può essere addirittura minuziosa — e che contenga prescrizioni di carattere tecnico, che dispon-

ASSEMBLEA - RESCCONTO STENOGRAFICO

10 OTTOBRE 1973

ga circa le modalità e la formazione degli atti, circa la competenza degli uffici, circa i rapporti degli uffici tra loro. Ma quando si tratta di diritti soggettivi il regolamento su tali diritti non può incidere.

Ora qui che cosa si pretenderebbe con quell'articolo 3, quale risulta dopo l'emendamento Fracanzani? Nientemeno che sia il regolamento a disciplinare i rapporti economici tra le parti. Questo non è possibile: i rapporti economici tra le parti, tra i soggetti, i diritti soggettivi possono essere fissati solamente con la legge — atto primario — rispetto alla quale il regolamento — atto secondario — è soltanto uno svolgimento subordinato.

Perchè questo strappo temerario ai principi generali del diritto, di cui il relatore si preoccupa soltanto in funzione delle censure che potrebbe provocare? La ragione è ovvia e l'ha indicata il senatore Majorana nel suo intervento di ieri, sera. Quando voi affidate ad una commissione pienamente controllata dalla regione (infatti è il presidente della giunta regionale che ne nomina i componenti ed è un dipendente della regione che la presiede) il compito di determinare le tariffe spaziando in un ambito i cui confini sono determinati dalla stessa regione (e sappiamo che le regioni sono nelle mani delle forze politiche che hanno generato la legge De Marzi-Cipolla), il gioco è evidentemente fatto. Ma poichè la Corte costituzionale non è disposta a sentirsi dire che il gioco è fatto e che lei stessa è contenta e gabbata, si corre ai ripari e si salvano apparentemente il diritto e l'equità fissando per legge, e non demandando alla legge regionale, il minimo ed il massimo dei coefficienti. Il minimo che la legge De Marzi-Cipolla aveva fissato non in venti, come ha detto il senatore Rossi Doria, ma in dodici è portato a 24, il massimo, che era di 45, è portato a 55. Come si vede, viene fissato il doppio del minimo che era ridicolo mentre si fa un piccolo ritocco per quanto riguarda l'aumento di 45 volte previsto dalla legge De Marzi-Cipolla. Io affermo che i coefficienti fissati dalla legge del febbraio 1971 sono ridicoli, irrisori, assolutamente miseri per le ragioni indicate nella stessa relazione di maggioranza. È il relatore di maggioranza che ricorda che il catasto è arcaico, arretrato, che i criteri di classificazione dei terreni seguiti dal catasto risalgono nientemeno che al 1939, che il reddito catastale prescinde da una quantità di fattori. Tutto questo, se non erro — e ve lo dirà con maggiore ampiezza il senatore Pistolese — è stato ribadito in una sentenza della Corte costituzionale del giugno 1973.

Ora, a tutto ciò non si può riparare con gli strumenti macchinosi indicati nel disegno di legge, che sono semplicemente illusori. Io vi domando: dov'è la sostanziale diversità tra questa statuizione che ci viene proposta e quella della legge De Marzi-Cipolla? Ma come si può negare che oggi siano sempre valide, rispetto a questa legge di modifica, le osservazioni contenute nella sentenza n. 155 del 14 luglio 1972? Che cosa aveva detto la Corte costituzionale? Aveva detto che la legge De Marzi-Cipolla, rendendo a volte addirittura onerosa la proprietà della terra e a volte determinandone il reddito in misua irrisoria, viola gli articoli 42 e 44 della Costituzione. Non vi sembra che questo rilievo rimanga nella sua piena validità anche rispetto al disegno di legge che stiamo discutendo?

Nella relazione del senatore Benaglia troviamo affermazioni molto assennate e sensate; in essa si legge che possiamo criticare un reddito eccessivo che derivi solo dalla proprietà della terra, ma non possiamo ignorare che il capitale fondiario non è costituito soltanto dalla terra, ma anche dagli investimenti di capitale, dai risparmi che nella terra sono stati impiegati e non possono non avere un corrispettivo. Si soggiunge ancora che uno dei punti sottoposti all'attenzione di tutte le parti politiche è la situazione penosa in cui sono venuti a trovarsi i piccoli proprietari, i quali hanno investito tutti i loro risparmi nella terra per assicurarsi una modesta fonte di vita. Allora mi domando: dopo queste premesse con quale coerenza ci venite a proporre una modifica della legge De Marzi-Cipolla che non risolve niente poichè il reddito è ancora ridotto a zero, qual-

10 Ottobre 1973

che volta anche a meno di zero? Si salva e si tutela a parole il diritto di proprietà, mentre poi lo si trasforma in una pesante passività, soprattutto nel Meridione e nelle Isole.

Non possiamo dimenticare che la Corte costituzionale aveva indicato come massimo ragionevole del coefficiente non i 45 punti della legge De Marzi-Cipolla, ma i 105, cioè quasi il doppio del massimo che oggi ci viene proposto. Badate che l'indicazione della Corte costituzionale risale al luglio del 1972 vale a dire a più di un anno fa. In quest'anno molte cose sono cambiate e sempre in peggio. Come fa il relatore ad affermare che i nuovi coefficienti interpretano le indicazioni della Corte costituzionale, quando è evidente che i nuovi coefficienti non interpretano proprio nulla o interpretano in senso aberrante e disastroso?

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo anche l'articolo 1 della legge De Marzi-Cipolla nella parte in cui non è prevista una revisione periodica del canone in danaro. Il disegno di legge governativo prevedeva la revisione biennale del canone mediante la fissazione d'un coefficiente di adeguamento in più o in meno; sappiamo che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha portato il biennio a tre anni e sappiamo che la Camera in Assemblea ha portato questo periodo addirittura a quattro anni. Vi ha ricordato il senatore Nencioni che in pratica si tratta di cinque anni perchè bisogna partire dall'annata successiva a quella in cui il canone era stato determinato.

Ora io dico che questo è assurdo. Ma come? I prezzi aumentano di giorno in giorno nonostante gli sforzi del Governo, la moneta si svaluta di ora in ora, nonostante le promesse governative, ed il concedente deve vedere per cinque anni bloccato il canone? L'infelice concedente, che non può riavere la terra, che non può, anche quando voglia, creare una azienda agricola secondo il significato comunitario di questa espressione, deve attendere cinque anni per ottenere la revisione del canone e durante questi cinque anni l'affittuario gode e fruisce del continuo aumento del prezzo dei prodotti agricoli. Mi domando se ciò sia giusto. Mi do-

mando se anche questo non sia un modo di scavalcare la pronunzia della Corte costituzionale e di aggirare quell'ostacolo uggioso e fastidioso che si chiama Costituzione.

Per quanto riguarda — e sto per concludere — i criteri di valutazione da seguirsi per la revisione periodica, non faccio che rimettermi a quanto ha scritto il senatore Pistolese nella sua relazione limpida, chiara, pregevole e serena; insisto sull'aggettivo « serena ». Non ci si venga a parlare, come si fa nella relazione di maggioranza, di faziosità e di speculazione della destra. Siamo alle solite: quando sbagliate, cari amici della Democrazia cristiana, dovete dare la colpa a voi stessi, senza prendervela con gli altri. La solfa della speculazione della destra è vecchia, stantia e consunta. Anche l'altra volta, quando si discusse la legge De Marzi-Cipolla, diceste le stesse cose, parlaste di speculazione della destra e poi avete dovuto riconoscere che la destra aveva ragione. L'avete riconosciuto, tant'è vero che nel corso della campagna elettorale avete recitato il mea culpa.

Questa volta che cosa farete? Se anche la nuova legge risulterà, come indubbiamente è, illegittima, che cosa farete? Vi batterete il petto? Reciterete di nuovo il *mea culpa?* Direte che è stato un errore? Eh no! La Corte costituzionale vi ha indicato nettamente e chiaramente la via da seguire; se non la seguite, non ci sono giustificazioni di sorta perchè non ci sono giustificazioni per i recidivi.

Noi riteniamo di compiere in pieno il nostro dovere di cittadini ligi alla Costituzione negando i nostri suffragi a questo disegno di legge. (Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cacchioli. Ne ha facoltà.

* C A C C H I O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approfondito dibattito che ha caratterizzato la discussione sul presente disegno di legge e la dettagliata e completa relazione del collega Benaglia non con-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENUGRAFICO

10 Ottobre 1973

sentono riferimenti nuovi su argomenti che non siano già stati trattati.

L'intervento quindi che mi permetto di esporre avrà per oggetto alcune rapide e sintetiche osservazioni che riguardano la portata e le finalità perseguite dal provvedimento in esame.

Non vi è dubbio che esso mira soprattutto a colmare alcune lacune verificatesi in seguito all'ormai nota sentenza della Corte costituzionale; quindi, con la presente iniziativa di legge, il Governo si è proposto un obiettivo limitato e di parziale momento. Voler caricare sul presente disegno di legge, come da qualche parte politica si richiede, tutta la vasta, complessa e certamente attuale problematica che investe la materia dei contratti agrari rappresenta il tentativo di perseguire un indirizzo che non coincide con la volontà politica delle forze di maggioranza le quali intendono offrire agli operatori economici del mondo agricolo uno strumento giuridico che assicuri certezza nella regolamentazione dei rispettivi rapporti entro un termine particolarmente breve per evitare che il perdurare di una ingiustificata carenza legislativa provochi conflitti tra le parti interessate e soprattutto danneggi i soggetti economicamente più deboli.

Ma, se pure limitato nell'articolazione degli obiettivi, il presente disegno di legge si inquadra e si ricollega alla più vasta tematica che interessa la politica delle strutture e non contrasta con le linee evolutive in atto dell'agricoltura europea che certamente condizionano il nostro sviluppo agricolo.

Non può essere infatti validamente contestato che dal 1948 in poi la classe politica dirigente del nostro paese si è impegnata a perseguire ed a stabilire un equo e socialmente più avanzato rapporto nella dinamica del processo produttivo del settore agricolo tra proprietà, impresa e lavoro.

Nella prima fase di tale impegno la classe dirigente è stata obbligata, anche da obiettive situazioni sociali del momento, a sottolineare l'importanza dell'elemento lavoro, valorizzando l'azienda diretto-coltivatrice, non raggiungendo sempre però l'obiettivo di ele-

varla e potenziarla fino al conseguimento di utili dimensioni di impresa.

La normativa quindi sull'affitto rappresenta certamente un salto di qualità perchè conferisce un adeguato ruolo e rilievo all'impresa agricola la quale potrà realizzare dimensioni sufficienti anche prescindendo dalla proprietà fondiaria. La condizione infatti che costituisce una delle valide premesse di incremento della produttività agricola è rappresentata dalla disponibilità di congrui capitali di dotazione e di conduzione che non sarebbe sempre possibile se si dovesse conseguire la proprietà del capitale fondiario. Questo assunto trova, a mio avviso, un positivo riscontro sia nell'ipotesi di un impegno pubblico che privato, tanto è vero che anche le direttive comunitarie fanno dell'affitto il perno delle strutture imprenditoriali.

L'affitto, che è elemento costante nell'agricoltura del nord-Europa, da noi non ha avuto ancora una importanza adeguata, perchè
in Italia per tradizioni storiche, dovute anche alla pressione demografica, i valori fondiari sono superiori a quelli che si registrano negli altri paesi ad economia agricola
più moderna. Non può negarsi infatti che lo
sviluppo dell'economia agricola italiana, che
dovrebbe basarsi prevalentemente sulla
espansione della impresa, è stato limitato
da vari fattori, non escluso anche quello
della rigidità e della onerosità del mercato
fondiario.

Lo strumento del contratto di affitto, con la nuova regolamentazione, può consentire di superare questa difficoltà. Sono da richiamare a tale proposito le direttive comunitarie sull'ammodernamento delle strutture fondiarie ed il disegno di legge governativo presentato all'esame della Camera dei deputati che prevede un incentivo addizionale come premio di apporto strutturale per chi mette a disposizione terreni con affitto a lunga scadenza.

Questo disegno di legge, pur salvaguardando lo spirito della legge n. 11 del 1971, intende però sanare alcune carenze, inconvenienti e situazioni ingiuste rilevate dalla Corte costituzionale soprattutto per la par-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

te riguardante l'ammontare dei canoni e l'adeguamento periodico del valore monetario di essi. Relativamente a questi temi si sono manifestate, durante questo dibattito, osservazioni sul contenuto della sentenza della corte costituzionale, rilevando che, mentre in essa sarebbero stati trattati adeguatamente i principi giuridici e le conseguenti indicazioni, non altrettanto opportunamente sarebbe stato impostato il discorso sull'esame delle situazioni socio-economiche costituenti gli elementi di fatto della decisione.

Questi rilievi non sembrano fondati perchè, attraverso la richiamata decisione, la Corte ha chiaramente affermato il principio di una primaria remunerazione del lavoro ed ha anche vigorosamente sottolineato l'esigenza di un'equa remunerazione della proprietà, diritto questo che secondo la logica del sistema e soprattutto sulla base del principio contenuto nella norma costituzionale non può essere annullato senza la corresponsione di un indennizzo.

Proprio in conseguenza del predetto principio, nel provvedimento in esame si riscontra al riguardo un impegno migliorativo rispetto al progetto originario. Del resto, già durante il dibattito sulla legge n. 11 del 1971 da parte della Democrazia cristiana si manifestò la volontà politica di allargare la forcella dei massimi e dei minimi riguardanti i coefficienti, ma gli emendamenti proposti non trovarono accoglimento.

Nel presente testo di legge, per quanto riguarda i coefficienti, c'è da rilevare che, mentre l'aumento del massimo è di dieci punti, sono stati proposti altri 15 punti aggiuntivi per le dotazioni e gli interventi produttivi dell'azienda, con ciò assicurandosi un maggior riconoscimento dei diritti del risparmio investito nel fondo rispetto al valore di esso considerato a sè stante.

Per i minimi l'introduzione del coefficiente di 24 punti esclude ogni possibile sperequazione rispetto all'incidenza fiscale. Ciò diventerà tanto più certo con l'applicazione del nuovo sistema tributario che, pur facendo riferimento agli imponibili catastali per i beni fondiari, terrà conto del reddito complessivo dei singoli contribuenti riducendo in proporzione, anche in misura notevole, le aliquote riferite alle medie e alle piccole proprietà agricole. Questo argomento può ritenersi valido soprattutto per confutare la pretesa di incostituzionalità che riguarderebbe la misura dei coefficienti previsti nel presente disegno di legge in quanto compressione eccessiva della rendita fondaria.

Queste rapide considerazioni non hanno certo la pretesa di esaurire tutti gli aspetti dei problemi trattati e connessi al presente disegno di legge, ma mirano più semplicemente a sottolinearne alcuni tra i quali l'importanza dell'accordo raggiunto dalla coalizione di governo in ordine ad una materia così complessa e di non facile sintesi politica. Nel dibattito infatti, svoltosi anche a livello di Commissione, le forze politiche di maggioranza hanno approfondito ed elaborato i temi connessi al presente provvedimento perseguendo il metodo di un sostanziale confronto, articolato però nel rispetto dell'autosufficienza ed autonomia delle scelte politiche concordate. Con l'approvazione del disegno di legge in esame non si esaurisce il discorso sugli affitti dei fondi rustici ma si pone a disposizione del mondo agricolo uno strumento di certezza diretto ad attenuarne la tensione. Grazie. (Vivi applausi del centro).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza, senatore Pistolese.

PISTOLESE, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, nella mia relazione di minoranza, che ho avuto il privilegio di presentare a nome del mio Gruppo politico, ho deliberatamente e con piena coscienza accantonato ogni posizione di parte per procedere ad un esame pacato ed obiettivo dell'aspetto giuridico-costituzionale che costituisce l'aspetto fondamentale predominante e pregiudiziale di questo disegno di legge. Poichè l'aspetto giuridico-costituzionale porta senza ombra di dubbio e con argomentazioni

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

di facile intuizione alla valutazione dell'attuale disegno di legge e alla incostituzionalità indiscussa e totale del disegno stesso, mi sono deliberatamente imposto di non trattare l'aspetto tecnico-sociale della legge, il cui esame è precluso per le ragioni di incostituzionalità che ho detto innanzi. Non intendo qui ripetere i punti che ho già ampiamente illustrato nella mia relazione. Essa rimane agli atti di questa Assemblea come una dura requisitoria per le irregolarità che vengono commesse con questa legge. Noi non siamo qui a discutere dubitativamente sulle consuete eccezioni che vengono di tanto in tanto sollevate da più parti circa il rispetto o meno delle norme della nostra Costituzione; nè siamo qui per fare i difensori di ufficio della Costituzione stessa. Il caso che ci interessa è del tutto diverso. Noi ci troviamo di fronte ad una legge, quella del febbraio 1971, che la nostra parte politica aveva già criticato per la sua illegittimità costituzionale e di cui la Corte ha ufficialmente ed in modo inequivoco dichiarato illegittime le fondamentali statuizioni. Non vi sono dubbi pertanto e non si controverte su un caso incerto od equivoco. Vi è soltanto invece il dovere da parte del Parlamento di adeguare il regime previsto dalla legge del 1971 alla nuova situazione determinatasi per effetto della decisione della Corte costituzionale. Accenno soltanto brevemente ai tre punti sui quali la Corte ha dichiarato la illegittimità di alcune norme della legge del 1971. Ne ho già ampiamente parlato nella mia relazione e quindi cercherò di accennarne soltanto sintenticamente.

Il primo punto riguarda l'esigenza di revisione del canone fissato in danaro. Ho trascritto la motivazione e il dispositivo della decisione su tale punto. Non può dirsi che il Parlamento faccia ossequio alla sentenza della Corte fissando una revisione quadriennale, che poi diventa quinquennale, sui prezzi all'ingrosso secondo i dati ISTAT, sempre peraltro incompleti e imprecisi. Occorre tener presente anche la svalutazione della moneta che da strisciante è divenuta galoppante, con sbalzi notevoli sul costo della vita. La normativa dell'articolo 1 prevede quindi

tempi troppo lunghi per la revisione dei canoni e non formula sufficienti elementi di valutazione atti a coprire le parti interessate dai rischi derivanti dai fenomeni inflazionistici e di svalutazione.

Secondo punto: determinazione di un coefficiente più adeguato di quello indicato dall'articolo 3 della legge del 1971 nella misura di 12 e 45 volte il reddito catastale. La nuova normativa prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in discussione eleva il coefficiente a 24 e 55 volte il reddito catastale, con 15 punti aggiuntivi per fondi dotati di case coloniche e attrezzature varie. Anche qui non si fa osseguio alla decisione della Corte costituzionale che tra l'altro ha precisato (rileggo soltanto una brevissima frase ma che mi sembra centri l'attuale situazione): « La minore misura dei coefficienti, che la legge fissa in cifre tanto lontane da queste, non è giustificata sul piano economico e quindi neppure su quello giuridicocostituzionale ». La Corte aveva effettuato un conteggio indicativo che portava a coefficienti di 38 e 105 volte il reddito catastale. Tali calcoli, aggiornati a data corrente con l'indice dei dati ISTAT portato a 1,2360, portano già a 55,62 nel minimo e a 130 nel massimo.

Mi astengo da ogni ulteriore commento di fronte a tali cifre, tanto risibile è il coefficiente che viene fissato con l'attuale disegno di legge.

Sul terzo punto è nota la differenziazione ındicata dalla Corte tra i coltivatori diretti e non coltivatori diretti, imprenditori. Oltre a quanto è stato ampiamente detto nella motivazione, ciò che è importante sottolineare è il dispositivo della decisione. Il dispositivo non pone alcun dubbio e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 nella parte in cui « non esclude gli affittuari non coltivatori diretti », il che significa in maniera inequivoca e precisa che i non coltivatori diretti dovevano essere « esclusi » dal regime previsto dall'articolo 3 della legge. Su questo non ci sono dubbi e la motivazione illustra ampiamente quella che è stata poi la decisione della Corte. Così affermando, la Corte ha asserito che l'affittuario imprenditore deve essere esclu-

10 Ottobre 1973

so dal criterio, dal metodo, dal sistema di calcolo previsto dall'articolo 3, cioè quello dei coefficienti automatici sui redditi catastali. Aumentare quindi di cinque o dieci punti il canone per i non coltivatori diretti significa continuare a seguire il sistema del coefficiente, sia pure con una lieve differenziazione in punteggio, il che è contrario alla tassativa disposizione della Corte.

Ho soltanto accennato ai tre punti controversi. Rimando alla mia relazione per tutte le maggiori e più ampie illustrazioni delle violazioni giuridico-costituzionali perpetrate nel disegno di legge in discussione. Ma qualche considerazione aggiuntiva va fatta subito.

Il partito di maggioranza — e me ne ha dato prezioso ricordo il senatore Filetti nel suo intervento di ieri — in data 28 maggio i971, dopo pochi mesi dall'approvazione della legge, ha presentato al Senato un disegno di legge modificativo della legge del 1971. Chiedo scusa, ma devo leggere qualche punto della relazione a questo disegno di legge che deve mettere certamente in imbarazzo i firmatari, i cui nomi non leggo per un atto di doverosa cortesia.

La relazione a quel disegno di legge tra le varie cose dice: « Si deve purtroppo constatare che questa recente legislazione ha ritenuto innovare con una fretta spesso intempestiva e con criteri di generalità che non di rado collimano con una deplorevole avventata genericità »; lo dicono i colleghi democristiani. Ed ecco un altro punto interessante: « ma nelle more, ai fini di dare pace, certezza del diritto all'agricoltura italiana i presentatori di questo disegno di legge ritengono di dover fare qualche cosa di concreto e di serio » — perchè non si era fatto niente di serio fino a quel momento - « per ovviare al subitaneo e drastico deterioramento dei problemi agricoli del nostro paese, dovuti alla recente legge dell'11 febbraio 1971 ». Sono sempre i colleghi democristiani che parlano: « Non v'ha dubbio infatti che obiettivamente le disposizioni contenute nel provvedimento creano un grosso equivoco nel sistema legislativo del nostro paese». Leggo un ultimo passo: « Siamo d'accordo sul principio che spetti alla potestà legislativa di far sì che una troppo ampia disponibilità di contrattazione non sacrifichi la funzione sociale della proprietà, ma capovolgere i termini del problema potrebbe sortire o aggravare il medesimo effetto negativo ».

I punti che ho letto si riferiscono alla relazione del disegno di legge presentato da oltre 50 senatori democristiani pochi mesi dopo l'avvento di questa infausta legge del 1971. Sulla compressione del diritto di proprietà, vorrei aggiungere qualche altra considerazione. È questo il punto centrale della incostituzionalità del disegno di legge in esame e dell'ex legge 1971 n. 11; dico ex legge perchè è stata stracciata in più parti, è rimasto oggi un troncone disarticolato e pieno di contraddizioni. Quando parliamo di tutela del diritto di proprietà, signor Ministro, noi poniamo un problema di fondo che è sostanzialmente giuridico, ma che è anche fondamentalmente politico. Il nostro ordinamento positivo, la nostra vita sociale ed economica poggiano su alcuni cardini fondamentali, sconvolti i quali l'intero nostro sistema politico, sociale, economico ne viene fatalmente travolto. L'incentivo al risparmio. all'investimento in beni e servizi, all'accesso della proprietà della casa e della terra, dei titoli azionari, dei titoli di stato crollerebbe se l'aspirazione umana non potesse più tendere alla realizzazione di alcune fondamentali aspettative. Non proprietà, quindi, come accumulazione di ricchezza, ma come legittima aspirazione ad un miglioramento delle condizioni sociali, come grande molla dell'umanità al lavoro, al risparmio, all'investimento nelle sue forme tradizionali e moderne.

Si è molto parlato e molto si parla di rendita parassitaria; come sempre nel nostro paese ci si innamora di alcuni slogans che poi entrano nell'uso comune, di cui si perde perfino la nozione ed il significato. Rendita parassitaria, signor Ministro, è ogni tipo di rendita quando questa non è legata ad un diretto lavoro da parte del beneficiario. Se si comincia con lo scardinare la rendita del capitale-terra, arriverete al capitale-casa, arriverete al capitale-industria! « La terra ai contadini » era il vecchio slogan oggi riveduto e corretto: « la terra a chi la lavora »;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

domani si dirà: « l'industria a chi vi lavora », si dirà: « la casa a chi vi abita »! È il marxismo che viene attuato in Italia attraverso questa legge, con la condiscendenza, il beneplacito e la benedizione (tanto per restare in argomento) della Democrazia cristiana e degli altri partiti laici. Sono questi i principi che la nostra Costituzione intendeva e intende tutelare attraverso numerose disposizioni che poi trovano nell'articolo 42 la loro più precisa estrinsecazione. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, questo non lo potete mai sopprimere fino a quando esiste la Costituzione! Dovete procedere ad un disegno di legge costituzionale; avete la maggioranza, i comunisti sono al Governo, cambiate la Costituzione senza ricorrere a violazioni della Costituzione stessa. La proprietà è riconosciuta dalla legge e può essere espropriata solo salvo indennizzo: sono i due punti chiave di tutto il nostro regime costituzionale. Questa norma è convalidata da numerose sentenze della Corte che ho citato nella mia relazione di minoranza; se il Ministro avrà la compiacenza di darvi una sommaria lettura...

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'ho già letta.

PISTOLESE, relatore di minoranza. ... troverà tutte le indicazioni delle varie sentenze: infatti non c'è soltanto l'ultima famigerata sentenza n. 155, ma vi sono sentenze che hanno ormai determinato una giurisprudenza costante da parte della Corte costituzionale.

Comunque la sentenza n. 155, più volte richiamata, sottolinea (è soltanto questo punto della sentenza che vorrei citare): « Ciò importa che la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e di limite non può violare la garanzia accordata dalla Costituzione al diritto di proprietà sopprimendo lo istituto della proprietà privata o negando o comprimendo singoli diritti senza indennizzo ».

Di fronte a così precise sentenze della Corte costituzionale, di fronte a una giurisprudenza costante della stessa e di fronte alla sentenza n. 155, che statuisce in concreto su questa legge, non vi possono essere dubbi,

signor Ministro: questa legge non si può approvare e il Parlamento approvandola si pone nella stessa posizione di chi viola le norme del nostro ordinamento positivo incorrendo nei rigori della legge, senza alcuna differenza, o meglio con una sola differenza, che non c'è chi può infliggere la pena, ma c'è soltanto chi può dichiarare illegittime le norme approvate in violazione della Costituzione.

La compressione del diritto di proprietà è determinata proprio dall'agganciamento al reddito catastale: è questo il punto centrale della critica della Corte e modestamente della nostra parte politica. Per renderci conto di quale follia si cerca di rendere partecipe il Parlamento bisogna chiarire qualche idea di fondo. I patti agrari sono dei contratti sinallagmatici disciplinati dal nostro codice civile; come tutti i contratti occorrono dei requisiti insopprimibili: la manifestazione di volontà e l'accordo delle parti (articolo 1326 del codice civile), la causa del contratto (articolo 1343 del codice civile), l'oggetto del contratto (articolo 1346 del codice civile), le condizioni e le modalità del contratto.

Tutto ciò che costituiva il nostro patrimonio giuridico e culturale, per il quale i migliori studiosi del diritto di ogni parte politica hanno profuso tesori di cultura giuridica, tutto ciò, signor Ministro, viene stracciato con un colpo di penna ed improvvisamente il contratto diventa una semplice operazione di moltiplicazione matematica di
freddi coefficienti predeterminati, senza riferimento nè alla volontà delle parti nè all'oggetto, cioè la terra, alle sue peculiari caratteristiche, alle sue colture, al suo reddito vero, alle spese, agli oneri della proprietà.

Una semplice, fredda, brutale moltiplicazione: nessun rapporto umano! Eppure si parla tanto, da parte delle sinistre, in questo Parlamento, di rapporti umani; ebbene, nessun rapporto umano, nessun aspetto di quell'intuito personae che è alla base di ogni contrattazione. Viene così ridotto nel nostro paese il contratto agrario che, per strana ironia delle cose, viene chiamato l'equo canone! Evidentemente l'ansia di rivoluzionare gli istituti della nostra vita civile e sociale ha fatto disperdere il significato letterale

10 Ottobre 1973

anche delle parole: non è più e non può essere equo, un canone determinato d'imperio; non è e non può essere equo, un canone estraneo alla realtà delle singole aziende; un canone tipizzato, astratto, avulso dalle differenziate situazioni che si presentano nel mondo dell'agricoltura. Ora il canone è sempre lo stesso, con l'agganciamento al reddito catastale.

Ma si dice: la Corte non ha mosso alcuna censura su questo punto. Ecco che richiamo l'attenzione del Governo su una recente sentenza della Corte costituzionale; non è più la n. 155: è semplicemente l'ultima sentenza, che porta la data del 28 giugno 1973, la quale ha statuito in tema di enfiteusi. Mi pare che con questa sentenza, recentissima, si rinnovino le stesse critiche contenute nella sentenza dell'anno scorso; quindi in un anno, nonostante le polemiche su questa legge, la Corte non ha cambiato parere, anzi direi esattamente il contrario.

Con la recente sentenza di pochi giorni fa la Corte dice: «L'utilizzabilità in astratto dei dati catastali è stata riconosciuta come mezzo possibile per conseguire il riferimento ad un reddito a base orientativa secondo una media di valutazioni e calcolazioni atte a condurre nell'ambito delle suddivisioni zonali, regionali e comunali a risultati di sufficiente approssimazione. Occorre tuttavia tenere distinta la funzione generica del ricorso ai dati catastali dalla misura della loro operatività in concreto » — questo è il punto - « affinchè sia mantenuta adeguata nei limiti di una ragionevole approssimazione la corrispondenza con l'effettiva realtà economica a seconda delle modificazioni ricorrenti circa gli elementi di fatto ai quali fare riferimento ».

Signor Ministro, è una sentenza di pochi giorni fa. Ho avuto l'onore di parlare con il Presidente della Corte costituzionale. Egli portava questa sentenza, sulla quale si riservava addirittura un'intervista giornalistica, come un grande passo avanti che viene fatto dalla Corte costituzionale. Infatti, con questa sentenza, dopo le affermazioni che ho letto poc'anzi, si arriva a sostituirsi al Parlamento, perchè la Corte, ritenendo che il richiamo ai coefficienti, al reddito catastale fosse inadeguato, ha disposto, nel

dichiarare illegittima una certa disposizione della legge del 1950, di dover fare ricorso ad altre leggi e non più al reddito catastale. Voi vi mettete nell'identica situazione, perchè a seguito di questa nuova legge che oggi stiamo discutendo la Corte finirà con l'arrivare alle medesime conclusioni e si sostituirà quindi al potere del Parlamento.

Dicevo che la Corte, dopo le precedenti sentenze sullo stesso argomento e dopo le ripetute violazioni del Parlamento, si è, con questa sentenza, sostituita al Parlamento stesso e ha indicato i nuovi criteri ai quali il Parlamento deve attenersi: non reddito catastale, ma applicazione di altre leggi più idonee a pervenire ad una giusta ed equa affrancazione del canone. Giurisprudenza costante e due sentenze recentissime della Corte non fermano però il Governo dal proseguire sulla strada dell'illegalità e della persistente violazione della legge e della Costituzione.

Vengo ora a qualche osservazione sugli interventi e sulla relazione di maggioranza. Desidero subito dare atto al senatore Benaglia della pregevole esposizione programmatica del lungo preambolo introduttivo. L'apprezzamento riguarda ovviamente la forma elegante dell'esposizione, non certo il contenuto che è stato già definito da altri oratori la « filosofia » dell'agricoltura ovvero il « libro dei sogni » (ed io aggiungerei: il libro dei sogni « nel cassetto »). Tutti, senatore Benaglia, sogniamo un'agricoltura moderna, rigogliosa, fortemente produttiva, organizzata su solide basi imprenditoriali, con un'adeguata perequazione del lavoro agricolo a quello delle altre attività extra agricole.

Ma la realtà è molto diversa. Non siete stati capaci in 30 anni di dare un indirizzo preciso alla nostra agricoltura, di amalgamare le varie componenti del mondo agricolo, di incentivare la proprietà per un sempre maggiore apporto di opere e di finanziamenti e al tempo stesso di trattenere i lavoratori sulla propria terra migliorandone le condizioni di vita, senza disamorarli, senza scoraggiarli, ed il tutto con una politica di incentivi e di sostegno proiettata verso un reale e concreto miglioramento della nostra economia agraria. Avete commesso 30 anni

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

di errori, di tentennamenti, di incertezze ed oggi, dopo le continue autocritiche che avete fatto, vi tuffate ancora nel « limbo » dei sogni, ultimo rifugio della riconosciuta incapacità organizzativa in questo settore.

Proseguendo in un rapido excursus sui vari interventi, rispondo al senatore Bergamasco prendendo atto dei ripensamenti del Partito liberale che ha avuto atteggiamenti contrastanti nelle fasi alterne di questo provvedimento legislativo. Dobbiamo però dare atto che il disegno di legge in esame, pur nella sua stortura di fondo e nella sua indiscussa illegittimità, ha avuto qualche miglioramento soltanto dopo l'uscita dei liberali dal Governo. Questo è un dato di carattere politico che desidero sottolineare perchè sia ben chiaro alla pubblica opinione che la vera, la sola, l'unica opposizione costante e coerente verso l'assurdo regime dell'affitto dei fondi rustici è stata quella svolta dalla nostra parte politica nelle Commissioni e nei due rami del Parlamento e sulla stampa. Ai senatori della mia parte politica il mio più vivo ringraziamento sia per le cortesi valutazioni date alla mia modesta fatica di relatore di minoranza, sia per l'apporto di idee, di contributi, di argomenti, di critiche a sostegno di questa nostra battaglia in difesa della libertà contrattuale, che non è da meno di tutte le altre battaglie costituzionali.

Al senatore Cipolla vorrei dare qualche risposta non certo sul piano tecnico, ma su due punti del suo intervento. Non è sufficiente dire che lo scopo, lo spirito della legge è quello di evitare i giudizi, le cause tra affittuari e proprietari. È un modo strano di concepire la libertà di tutela dei singoli interessi, l'uguaglianza delle parti dinanzi alle leggi, il diritto di difesa.

Si è approvata di recente una legge sulle controversie di lavoro, perchè controversie ce ne saranno sempre. E perchè invece nel mondo agricolo deve imperare un diktat, un assolutismo senza libertà e senza difesa? Se questa era, come è stata, la ratio legis della normativa del 1971, come ha detto il senatore Cipolla, allora bisogna ben dire che la legge è viziata... fin dalle sue intenzioni e prima ancora di nascere.

C'è poi un secondo punto. Il senatore Cipolla ha parlato di battaglia di retroguardia, perchè saremmo rimasti l'unico paese arretrato su tale argomento, mentre negli altri paesi della Comunità il problema è stato risolto da tempo. Mi dispiace, ma non ha tenuto conto dei richiami fatti nella mia relazione, in base ad un quadro sinottico che ho qui e che metto a disposizione dei colleghi-In nessun paese della Comunità esiste il pagamento dei canoni in denaro, ma sempre in natura; in nessun paese esiste una durata diventata illimitata per il coltivatore diretto. Avete soppresso l'enfiteusi e create ora una forma similare di contratto d'affitto? In Germania, che è un paese socialista, vi è la libera contrattazione; nel Lussemburgo lo stesso; in Francia vi è un regime controllato, ma che non sopprime le libertà contrattuali. Noi non siamo quindi arretrati sull'argomento, ma siamo invece controcorrente, perchè siamo l'unico paese del mondo occidentale che attua un regime marxista per l'agricoltura.

Al senatore Branca do atto della sua lealtà nel riconoscere ed interpretare i punti della nota sentenza che ci interessa nel senso giusto e da lui più volte precisato. Non condivido però il suo sforzo di difendere l'emendamento Fracanzani, perchè egli stesso si rende conto che si tratta di materia già risolta con giurisprudenza costante e che non può sollevare più dubbi, allorquando si tratta di legiferare in materia strettamente di diritto privato.

Credo di aver risposto ai vari interrogativi posti dalle varie parti politiche nei rispettivi interventi. Si possono così trarre alcune considerazioni conclusive. Anzitutto vorrei dare atto di qualche lieve, modesto miglioramento nella formulazione della legge (che è e rimane del tutto illegittima), miglioramento che dobbiamo attribuire, con modestia, a nostro merito. È una piccola vittoria se siamo riusciti a stimolare il buon senso, in verità tanto sopìto in questa legge, e in secondo luogo ad evidenziare, oltre alle critiche di fondo già fatte sulle illegittimità della legge, i numerosi contrasti esistenti tra le varie norme che male si inseriscono in un mosaico diventato amorfo e senza più precisi contorni.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

L'articolo 1, stabilendo i metodi di revisione sulla base dei prezzi dei prodotti agricoli, supera e travolge l'articolo 3. Che senso ha dire che il coefficiente di adeguamento della revisione si applica sui canoni stabiliti sulla base della tabella, se per la crescente svalutazione i canoni si sovrappongono e superano gli stessi coefficienti di cui all'articolo 3 nel minimo e nel massimo previsto? Che senso ha fissare nell'ultimo comma dell'articolo 3 che in nessun caso i canoni calcolati con il nuovo sistema possono superare l'80 per cento, o il 75 per cento in alcuni casi, della legge del 1962? Che senso ha tutto questo quando l'articolo 1 stabilisce un metro formalmente, sostanzialmente diverso dal reddito catastale e, agganciandosi ai prezzi dei prodotti agricoli all'ingrosso, si allontana dai coefficienti superandoli e travolgendoli e rendendoli inoperanti e prendendo quindi la strada autonoma e prevalente? Arriverà questo momento, arriverà facilmente. E come si può limitare all'80 per cento il canone? Come si può mettere un limite, signor Ministro, alla futura svalutazione? Vogliamo fare una revisione dei canoni dei fondi rustici, ma non si può superare l'80 per cento. E se domani compreremo un pacchetto di sigarette con 10.000 lire? Come si può stabilire in una legge un massimo per un avvenimento futuro ed incerto? Ho detto nella mia relazione che dal punto di vista giuridico è una condizione impossibile e quindi nulla.

È veramente tutto illogico, contrastante, contraddittorio quello che si sta compiendo con questa legge.

E che dire delle possibili conseguenze della riforma tributaria sull'entità dei dati catastali, sulle possibili norme di revisione, sull'ammontare della nuova imposta locale che sostituirà l'imposta fondiaria? E ancora: che dire delle direttive comunitarie all'esame della Camera dei deputati? Quali conseguenze e ripercussioni potranno avere su questa legge?

Ho il vizio di voler guardare le cose con una certa profondità: mi viene da 30 anni di vita in un grosso ente, in una grossa amministrazione. Ho attentamente esaminato il disegno di legge n. 2244 sulle norme di attuazione delle direttive n. 159, 160 e 161 all'esame dell'altro ramo del Parlamento. E conosco altresì il parere della Commissione europea che ha richiamato il nostro paese su alcuni punti, non rettamente applicati. Bisogna decidersi...

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lei ha fatto quella bella.relazione di minoranza: mi vuole dare atto che in Europa nei contratti gli altri paesi sono molto più avanzati del nostro? In Francia vi è addirittura il divieto di vendere terreni agrari a chi non coltiva la terra. L'Europa non è indietro, è avanti.

PISTOLESE, relatore di minoranza. Non sono d'accordo. Le posso fornire il quadro sinottico che ho preso a Bruxelles personalmente alla sezione agricoltura in occasione dell'ultima visita della Commissione per le risorse proprie. Si tratta di un quadro sinottico - posso fornirle la copia fotostatica — da cui risulta qual è la posizione di ogni paese; l'ho indicato anche nella mia relazione, ho indicato le estensioni destinate all'affitto dei fondi rustici, ho indicato le percentuali sull'agricoltura totale del paese, le norme che disciplinano il contratto, il canone pagato in natura dappertutto, e mai in danaro; ho detto che in Germania vi è la libera contrattazione. Come mi può dire lei che non siamo all'avanguardia? È esattamente il contrario. Noi stiamo solamente cambiando in senso marxista la nostra agricoltura. Mi scusi, ma questa è una realtà della quale credo che tutti dovranno rendersi conto. Ve ne renderete conto anche voi quando, cedendo continuamente alle sinistre, arriverete a un punto in cui non potrete cedere più: allora forse diventeremo più amici.

Dicevo che ho attentamente esaminato il disegno di legge; e su questo punto richiamo la sua attenzione: bisogna decidersi su questo argomento. Le direttive comunitarie costituiscono, a mio giudizio, una guida in un paese come il nostro che non è stato capace di darsi una valida organizzazione agricola.

Di fronte al «niente » fatto finora, anzi di fronte al « male » fatto finora noi accettiamo le direttive comunitarie come una provvidenza inviataci dal Signore per sopperire

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

alle incapacità organizzative e legislative del nostro paese.

C I P O L L A . Dall'uomo della provvidenza alle direttive della provvidenza!

PISTOLESE, relatore di minoranza. Anche quelle. Il Signore è grande e dovrebbe aiutare un paese retto dalla Democrazia cristiana. (Interruzione del senatore Cipolla). Occorre evidentemente adattarle alla particolarità della nostra economia agricola ma non discostarsene sulle questioni di fondo. E tra queste questioni di fondo intendo sottolineare due punti. La direttiva 159 al punto 4 prevede che al capitale deve essere assicurata una giusta remunerazione. Su tale punto il disegno di legge di attuazione, che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento, fissa nel 2 per cento la rendita del capitale terra e nel 5 per cento la rendita per gli altri investimenti. E allora innanzitutto bisogna affermare che in nessun paese europeo la terra rende il 2 per cento. Ovunque si registra una percentuale maggiore.

In secondo luogo, come si coordina tale norma con l'attuale regime degli affitti? E se il canone ragguagliato al coefficiente 24-55 non raggiunge tale minimo, tenuto conto che, nell'attuale sistema di agganciamento al reddito catastale, la rendita è azzerata ed è divenuta irrisoria?

Poi vi è il problema della mezzadria. La quinta direttiva comunitaria, che non riguarda l'agricoltura ma che i ministri italiani dovrebbero conoscere, anche se appartengono ad altri dicasteri, invita gli Stati membri ad orientarsi verso la partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende. Ripeto che non riguarda l'agricoltura, ma la sua applicazione si estenderà. E mentre nel nostro paese abbiamo la mezzadria, che è una forma di partecipazione alla vita dell'azienda, si parla invece insistenemente di soppressione di tale forma di contratto ed ancora una volta ci allontaniamo dalle direttive comunitarie.

Desidero accennare infine al problema della piccola proprietà. La parte comunista si rende conto dell'iniquità del canone e quindi della illegittimità della norma e propone di dare dei contributi ai piccoli proprietari che ricevono un così basso canone. Noi siamo d'accordo per procedere ad una particolare tutela della piccola proprietà, ma non certamente con il contributo dello Stato, sibbene con l'applicazione di diverso metodo di pagamento del canone che non sia quello iniquo della legge del 1971, ma che ritorni al più valido sistema dell'equo canone fissato nella legge del 1962.

Onorevoli colleghi, ho detto che la mia relazione di minoranza era un duro atto di requisitoria. Concludo richiamando la stessa espressione; non soltanto la mia relazione, ma tutti gli interventi della mia parte politica rappresentano un atto di accusa per le irregolarità che vengono commesse con questa legge. Il Governo vuole indurre il Parlamento a stracciare la Costituzione, a non tenere più conto della Carta fondamentale dello Stato. Signor Ministro, se ciò avviene, è la fine dello Stato di diritto, della nostra democrazia parlamentare ed è l'inizio del caos legalizzato, dal quale nè Governo nè Parlamento riusciranno più a venire fuori. (Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POERIO, Segretario:

PINNA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere quali provvedimenti abbia in animo di assumere il suo Ministero, dopo il 31 dicembre 1973, per quanto si attiene alle prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie.

Per sapere, altresì, sulla scorta degli eventuali dati forniti al Ministero dalle rispettive Intendenze di finanza, se sia possibile o meno ovviare alle predette prestazioni « straordinarie » da parte del personale dipendente, avuto riguardo al fatto:

a) che con il 1º gennaio 1974 scatta il cosiddetto secondo tempo della riforma tributaria per quanto si riferisce all'imposizione tributaria diretta;

10 Ottobre 1973

b) che, in dipendenza di quanto sopra, dovrà necessariamente funzionare l'anagrafe tributaria, strumento tecnico mediante il quale si ritiene di poter dilatare l'area dell'imposizione fiscale e di addivenire, conseguentemente, ad una maggiore giustizia contributiva, in relazione al dettato costituzionale.

L'interrogante, infine, in relazione alle cennate considerazioni, chiede di conoscere quali misure intenda prendere il Ministro, prima della scadenza della data del 31 dicembre 1973, per porre nella migliore condizione gli Uffici finanziari di poter compiutamente adempiere ai compiti di istituto ed ai nuovi oneri derivanti dall'attuazione della riforma tributaria. (3 - 0773)

PREMOLI. — Al Ministro dell'interno. — Premesso che nei giorni scorsi è stata diffusa, attraverso le cassette postali delle case di Venezia, una circolare con recapito ad un centro di documentazione (Casella postale 330-30170 Mestre-Venezia) contenente un programma di attività da svolgersi nell'anno 1973-74 da parte di un circolo denominato « Ottobre » e consistente in riunioni e spettacoli cinematografici e teatrali;

premesso, altresì, che nel menzionato documento si sollecita l'adesione alla campagna di sottoscrizione per l'acquisto di armi per il MIR « allo scopo di sostenere l'eroica lotta del popolo cileno »;

considerato che il programma previsto dovrà svolgersi in varie sedi, tra le quali la Aula magna dell'Istituto universitario di architettura di Venezia;

considerato, infine, che la citata circolare ha provocato grave apprensione nell'opinione pubblica veneziana,

si chiede di sapere:

- 1) se il Ministro sia al corrente della circolare stessa e, in genere, dell'attività svolta dal menzionato circolo « Ottobre »;
- 2) se sia lecito indire una campagna di sottoscrizione all'inaudito scopo di raccogliere fondi per l'acquisto di armi;
- 3) se sia lecito utilizzare l'Aula magna di un Istituto universitario di Stato per lo svolgimento di tale programma;
- 4) se il Ministro non ritenga opportuno acquisire ogni possibile informazione sul

circolo « Ottobre » e quali eventuali provvedimenti intenda prendere, trattandosi di attività che, comunque, debbono ritenersi di carattere eversivo e non rientranti fra le manifestazioni della libertà di pensiero e di opinione. (3 - 0774)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GATTONI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Premesso:

che nel popoloso rione « Ponticelli » di Napoli, con circa 50.000 abitanti, esiste un unico ufficio postale dove, tra gli altri vari servizi di istituto, vengono liquidati ogni mese gli assegni ad oltre 4.500 titolari di pensioni dirette o di reversibilità;

che nei giorni di pagamento (sette per ogni mese) 400 o 500 persone che vi si recano per riscuotere le pensioni, non potendo essere tutte ospitate nell'angusto ed antigienico spazio riservato al pubblico (circa 25 metri quadrati), attendono pazientemente ad a lungo per la strada il proprio turno,

si chiede di sapere se non si ravvisi l'opportunità o, meglio, l'inderogabile necessità di trasferire l'ufficio postale nei più idonei e liberi locali dell'ex mercatino rionale, evitando così, tra l'altro, che centinaia di anziani pensionati siano ancora costretti, come oggi, a lunghe ore di attesa in strada, sopportando l'inclemenza del tempo, per riscuotere i loro magri ma indispensabili assegni.

(4-2359)

GATTONI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo e di grazia e giustizia. — Per conoscere le ragioni del mancato trasferimento all'Enel dell'attività elettrica della SIPPIC di Capri, che avrebbe dovuto aver luogo con la data del 1º gennaio 1972.

In particolare, si chiede:

1) rispondendo a verità la notizia dell'accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, del ricorso della SIPPIC, avverso il decreto ministeriale 15 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1972,

ASSEMBLEA - RESCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

quali sono stati l'impostazione e gli argomenti sostenuti dagli enti interessati innanzi al Consiglio di Stato in difesa del decreto ministeriale sopracitato;

- 2) se il motivo dell'accoglimento del ricorso è sostenibile alla luce di quanto precisato dai commi 11, 12 e 13 del citato decreto ministeriale di trasferimento e, in caso affermativo, perchè analoghe ragioni non sono state tenute presenti nella legge istitutiva dell'Enel, in favore di altre aziende svolgenti molteplici attività, che utilizzano in proprio l'energia elettrica prodotta;
- 3) se è esatta la notizia che il Consiglio di Stato ha accolto la tesi della SIPPIC in relazione al progetto per il funzionamento di un futuro impianto di dissalazione dell'acqua di mare per le necessità idriche dell'isola, con l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta in loco;
- 4) se, in conseguenza di quanto sopra, è stata valutata l'incidenza del prezzo della energia elettrica prodotta localmente per il summenzionato impianto, o se non conviene contenerne il costo trasportando l'energia elettrica dal continente, secondo un progetto dell'Enel che prevede la posa di cavi sottomarini fra l'estremità della penisola sorrentina e Capri;
- 5) se si è valutata l'incidenza del maggior costo per il rifornimento di oli combustibili, via mare, alla centrale elettrica della SIPPIC:
- 6) se è stato considerato il maggior onere che deriverebbe alla collettività per le sovvenzioni che dovrebbero essere elargite alla predetta azienda per il sovrapprezzo termico;
- 7) se è stato valutato il danno all'ecologia dell'isola e, conseguentemente, al turismo, che scaturisce dalla presenza di una centrale elettrica di tipo arcaico, insufficiente ai bisogni e quindi da ampliare, ed il costo di un indispensabile impianto di depurazione dei fumi e delle ceneri che, prima o poi, occorrerebbe realizzare per non sopprimere l'unica attività economica dell'isola, cioè il turismo;
- 8) se si è a conoscenza del trattamento riservato al personale dipendente dalla SIPPIC, la quale, pur usufruendo delle provvidenze di legge per il sovrapprezzo termi-

co, ignora l'esistenza del contratto collettivo di lavoro per gli elettrici, misconoscendo i diritti dei lavoratori stessi;

9) se non si ritiene di emanare un nuovo decreto, circostanziato e documentato, in relazione al superiore interesse della comunità ed in armonia con le premesse della legge istituiva dell'Enel, per il trasferimento a quest'ultimo ente delle attività elettriche della SIPPIC nell'isola di Capri.

(4 - 2360)

GATTONI. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro. — Premesso:

che l'ufficio postale che serve il Palazzo di giustizia di Napoli-Castelcapuano è assolutamente insufficiente per assicurare uno spedito servizio;

che il detto ufficio sopporta un enorme lavoro relativo al disbrigo di tutte le attività giudiziarie;

che il ristretto locale è frequentato, oltre che da funzionari, ufficiali giudiziari, avvocati e collaboratori di questi ultimi, anche da numerosissimi cittadini del popoloso quartiere dei Tribunali;

che tutti gli utenti di detto ufficio sono costretti a lunghe ed estenuanti attese;

che l'ufficio è sprovvisto quasi quotidianamente di monete metalliche, per cui gli utenti non riescono a compiere rapidamente le loro operazioni perchè costretti ad attendere che il personale dell'ufficio riesca a racimolare monete per il resto;

che spesso gli utenti sono costretti ad accettare francobolli al posto del resto in denaro:

che l'altro ufficio postale, che serve gli uffici giudiziari di Napeli, sito nel palazzo delle Preture, è assolutamente inagibile ed antigienico, e pertanto non frequentabile, perchè ubicato in un locale buio, piccolo e disagevole,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di aprire un altro ufficio postale nell'interno di Castelcapuano, in un locale pulito e sano, atto a smaltire tutto il lavoro strettamente connesso alla attività giudiziaria;

se non sia rispondente a principi di equità la necessità di predisporre che gli

10 Ottobre 1973

uffici postali di Napoli, ed in particolare quello sito in Castelcapuano, siano riforniti sempre di monete metalliche di tutti i tagli, onde evitare che a carico dei cittadini le spese postali gravino in misura maggiore di quello che è il servizio prestato.

(4 - 2361)

GATTONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso:

che, a seguito della pubblicazione di un articolo sul quotidiano napoletano « Il Roma », il direttore del giornale stesso è stato oggetto di una sorta di linciaggio da parte della stampa e, persino, della televisione;

che, prima ancora che il magistrato valutasse se l'articolo in questione potesse dare adito ad un'eventuale apertura di un procedimento penale, la stampa di regime e la televisione hanno diffuso notizie false, relative ad una formale incriminazione, riferendo brani di un colloquio intercorso tra il magistrato ed il direttore del quotidiano, nell'ufficio del procuratore della Repubblica,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per evitare la fuga di notizie che frequentemente avvengono nel corso delle istruttorie penali, ma soprattutto, cosa maggiormente riservata, nei preliminari, e che riguardano in massima parte procedimenti di natura politica o concernono persone impegnate ideologicamente a destra.

(4 - 2362)

GATTONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Premesso:

che la Società nolana imprese elettriche, con sede in Nola, costituita il 14 giugno 1958, distribuisce energia elettrica prodotta a mezzo di tre gruppi elettrogeni autorizzati, della potenza complessiva di 1.070 chilowattora;

che la stessa, in violazione del motivato diniego espresso dal consiglio di amministrazione dell'Enel nella seduta del dicembre 1970, ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, ha installato e messo in eser-

cizio nuovi gruppi elettrogeni per complessivi 4.480 chilowattora (precisamente 3 gruppi da 870, un gruppo da 520 ed un gruppo da 900, in sostituzione di un gruppo autorizzato da 150 chilowattora) ed ha costruito e continua a costruire, ad onta del divieto dell'Enel, senza l'autorizzazione degli organi competenti dello Stato, impianti di distribuzione a media e bassa tensione, determinando promiscuità con gli impianti preesistenti dell'Enel in località già servite dall'Ente di Stato;

che tali impianti, costruiti in generale senza il rispetto delle prescrizioni di legge in zone densamente abitate, determinano anche situazioni di pericolo per i cittadini, là dove l'Enel aveva provveduto a dare ai suoi impianti un più oneroso assetto con l'impiego di cavi sotterranei;

che la costruzione di tale impianto viola lo spirito ed il contenuto degli articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, in quanto consente alla Società nolana imprese elettriche di sottrarre all'Enel, con mezzi più o meno leciti, un sempre maggior numero di utenti e di vendere energia elettrica ad un costo che risulta all'incirca il triplo del costo di produzione di una grande centrale termica, con pregiudizio degli interessi della collettività;

che la suddetta azienda ha percepito le seguenti integrazioni governative per sovrapprezzo termico: lire 5,80 per chilowattora nel 1967; lire 14,50 nel 1968; lire 17 nel 1969, e che, con provvedimento del CIP n. 13 del 30 giugno 1970, è stata assegnata alla stessa società, fino al 30 giugno 1973, un'integrazione di lire 20 per ogni chilowattora, a cui ha fatto recentemente seguito un'ulteriore integrazione di lire 6,50 per chilowattora venduto a terzi;

che la Società nolana imprese elettriche, per sottrarre utenti all'Enel, pratica, ai costruttori dei fabbricati, una riduzione sul contributo di allacciamento determinato dall'Enel medesimo, a norma del provvedimento del CIP, contributo che poi fa pagare anche agli acquirenti ed agli inquilini subentranti negli appartamenti, in base alla potenza richiesta, percependo così allo stesso

10 Ottobre 1973

titolo e dai cittadini meno abbienti somme non dovute:

che la SNIE non applica nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo di lavoro per gli elettrici, obbligando il personale medesimo a prestazioni straordinarie non retribuite, con la peregrina affermazione che nell'azienda non si pratica tale tipo di lavoro;

che la predetta società ha versato in gravi ristrettezze finanziarie all'incirca fino all'epoca della costituzione dell'Enel, acquistando successivamente sempre maggior rilevanza ed importanza grazie ai finanziamenti elargiti prima dalla Cassa per il Mezzogiorno e successivamente dal CIP, con le integrazioni di sovrapprezzo termico,

tutto ciò premesso, si chiede:

al Presidente del Consiglio dei ministri quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla concezione riformistica dei passati Governi che, nell'affermazione di principio del superiore interesse della collettività nazionale — principio pienamente condiviso — ha sacrificato centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori, scaricando sulla stessa collettività gli oneri di aziende a carattere padronale che, beneficiando di provvidenze varie, arricchiscono impunemente senza alcuna utilità sociale;

al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato se intenda dare seguito a quanto disposto con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1971 per il blocco dei macchinari di produzione della SNIE, non autorizzato, in considerazione che l'Enel ha da mesi predisposto quanto necessario per dar corso alla fornitura di integrazione, per cui non si giustificano nè le ripetute proroghe alla predetta azienda, nè i compiacenti conflitti di potere fra l'UTIF e il Genio civile di Napoli per l'attuazione del citato provvedimento;

al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro di grazia e giustizia quali provvedimenti intendano adottare perchè siano tutelati i diritti dei lavoratori subordinati della più volte ripetuta SNIE.

Si chiede, infine, di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ravvisino elementi di incompatibilità nella circostanza singolare che il figlio dell'amministratore della SNIE possa esercitare la sua attività presso il compartimento di Napoli dell'Enel, rivestire la carica di consigliere comunale della DC presso il comune di Nola e far parte contemporaneamente della commissione edilizia alla quale sono subordinate le imprese edili che operano nel territorio comunale e che hanno bisogno dell'allacciamento elettrico ai fabbricati in costruzione.

(4 - 2363)

MODICA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se sia esatto che nella seduta del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1973 sono stati nominati 23 presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, in relazione alla necessità di provvedere al prossimo funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali, e per quali ragioni tali nomine siano state tanto più numerose di quelle indicate (in numero di 10) dalla legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali.

(4 - 2364)

CIPOLLA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se risponde a verità la notizia pubblicata dalla stampa secondo la quale l'AIMA avrebbe venduto a privati, prima del raccolto, scorte per oltre 1.700.000 quintali di grano duro.

In caso affermativo, si chiede di conoscere:

- 1) quali sono gli organi che hanno effettivamente deciso e controllato l'operazione di liquidazione delle scorte e le singole vendite e se, in particolare, queste furono esplicitamente autorizzate dal Ministro;
- 2) quali sono le ditte acquirenti, le quantità acquistate ed i prezzi realizzati da ognuna di esse.

Si chiede, infine, di conoscere se il Ministero, anche con la collaborazione di altri settori dell'Amministrazione pubblica, abbia svolto o abbia in animo di svolgere indagini per accertare le destinazioni finali di tali enormi partite di grano.

(4 - 2365)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Ottobre 1973

VIVIANI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — (Già 3-0393).

(4 - 2366)

POERIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se il suo Ministero condivida i motivi di legittimità con i quali si è bloccata la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, emessa in data 8 giugno 1973, con la quale si decideva di accreditare ai lavoratori emigrati in Svizzera i contributi assicurativi in base alla norma prevista dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, per la liquidazione della pensione di anzianità.

L'interrogante si aspetta risposta urgente e circostanziata, che valga a rispondere alle attese di migliaia di emigrati italiani in Svizzera che tante speranze hanno posto in un risultato positivo dell'accreditamento dei contributi in loro favore, al fine di poter conseguire con certezza la modesta pensione di lavoratori emigrati.

(4 - 2367)

CORRETTO. — Al Ministro della sanità. — (Già 3-0542)

(4 - 2368)

FERRUCCI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la società COGEFAR, ditta appaltatrice dei lavori di costruzione del traforo del Gran Sasso e del viadotto in località Caldarola, ha arbitrariamente deciso, in data 4 ottobre 1973, di sospendere i lavori, sia nel cantiere COGEFAR GS 2, sia nel cantiere di Caldarola;

se gli risulti che la serrata effettuata dalla menzionata ditta appaltatrice è avvenuta in seguito allo sciopero deciso dalle organizzazioni sindacali per imporre alla azienda l'impiego, per ogni treno addetto al trasporto del materiale nelle gallerie in costruzione, di soli 4 vagoni anzichè 6, in attesa del doppio sistema frenante;

se gli risulti, altresì, che lo sciopero è stato determinato dal ripetersi di una situazione analoga a quella che causò i 4 « omicidi bianchi » del 22 agosto 1973 — di cui diede notizia tutta la stampa nazionale —

essendosi nuovamente registrati, in data 17 settembre, seri difetti ai freni di un altro treno in corsa;

se non ritenga, pertanto, che le forti preoccupazioni degli operai e dei sindacati sulla mancata sicurezza nel lavoro siano più che giustificate in un cantiere dove, su 349 operai occupati, vi sono stati 9 morti, 274 infortuni e 72 invalidità permanenti;

se e come intenda intervenire — al di là di ogni passata considerazione sull'opportunità o meno dell'opera in costruzione — perchè immediatamente abbia termine la serrata e sia garantita, con la ripresa dei lavori, l'applicazione di tutte le norme previste dalle commissioni antinfortunistiche e dalle leggi vigenti in materia.

(4 - 2369)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

POERIO, Segretario:

n. 3-0682 del senatore De Sanctis, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 11 ottobre 1973

PRESIDENTE . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (885) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari